Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Mercoledì, 26 luglio — Numero 174

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 743 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sulla somma di L. 22,753.66 rimasta disponibile sul conto di residui del bilancio del Ministero dell'interno, al capitolo n. 183 dell'esercizio finanziario 1910-911, e sopravanzata sul fondo di L. 755,000 accordato con la legge 8 luglio 1903, n. 310, è autorizzato il trasporto:

a) di L. 13,757.37 al capitolo aggiunto n. 150 « Costruzione di locali per l'impianto del servizio delle poste e dei telegrafi nella stazione internazionale di Domodossola » del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911;

b) di L. 7,789.12 al capitolo aggiunto n. 359 « Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale nella stazione internazionale della strada ferrata di Domodossola, e in quelle di Preglia, Varzo e Iselle » del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — FACTA — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 746 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 840,000 per provvedere alle opere di consolidamento e di sistemazione gene-

rale dell'edificio di San Severino, sede dell'archivio di Stato di Napoli e all'acquisto del fabbricato di proprietà Raimondi posto sul lato nord dello stesso stabile demaniale.

Detta somma sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a carico dell'esercizio finanziario 1911-912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 762 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale diplomatico e di quello consolare, degli interpreti di prima categoria, del personale di ragioneria, di quello d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, approvati con le leggi 9 giugno 1907, n. 298, 30 giugno 1907, n. 384, 30 giugno 1908, n. 304 e 23 aprile 1911, n. 425, sono modificati in conformità delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *H*, annesse alla presente legge.

Fra i gradi e le classi dei ruoli diplomatico e consolare è stabilita la parificazione secondo la tabella *G* annessa alla presente legge.

Art. 2.

I ruoli del personale di ragioneria, d'ordine e subalterno avranno completa attuazione con decorrenza dal 1° luglio 1911.

I ruoli diplomatico, consolare e degli interpreti avranno effetto dal 1° luglio 1911 relativamente alla nuova ripartizione dei gradi e delle classi e degli aumenti di stipendio da essa derivati.

Tale ripartizione non sarà eseguita se non dopo l'applicazione della legge 23 aprile 1911, n. 425 e dopo che agli effetti di questa saranno, con la medesima decorrenza 1° luglio 1911, integrate le tabelle e le graduatorie da modificarsi per la presente legge, e fatte le promozioni. Avranno invece effetto dal 1° luglio 1912 per ciò che concerne l'aumento dei posti di ministro plenipotenziario di seconda classe e di console generale di prima classe e la istituzione del posto di capo interprete: restando perciò sospese fino a quella data le conseguenti nomine e promozioni nei gradi e nelle classi inferiori.

Il Governo del Re è però autorizzato a bandire fin d'ora i concorsi per i posti di addetto e di volontario che risulteranno vacanti con l'attuazione dei nuovi organici.

Art. 3.

I funzionari che, in seguito all'applicazione della presente legge, risultino aver titolo, grado o stipendio superiore a quello del grado o della classe cui vengono assegnati, lo conserveranno *ad personam* fino a che lo conseguano per effetto della graduale progressione nel ruolo o cessino per qualunque ragione di appartenere alla carriera.

Art. 4.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri saranno introdotte, con decreto del ministro del tesoro, le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge e per aumentare di L. 11,000 lo stanziamento del capitolo 27 (Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri, per i servizi diplomatico e consolare), dell'esercizio 1911-912, per stipendi dei due consoli giudici comandati presso gli uffici consolari di Costantinopoli, Alessandria d'Egitto e Cairo, e di L. 6000 lo stanziamento del capitolo 29 (Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei consolati) dello stesso esercizio finanziario, per assegno di rappresentanza al magistrato in aiuto al console giudice del Cairo ed Alessandria di Egitto.

Tabella *A*.

Ruolo diplomatico.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Importo per gradi e classi
10	Ministri di 1ª classe	15,000	150,000
27	Id. di 2ª id.	10,000	270,000
7	Consiglieri di 1ª classe . . .	8,000	56,000
7	Id. di 2ª id. . . .	7,000	49,000
7	Id. di 3ª id. . . .	6,000	42,000
8	Primi segretari di legazione	5.000	40,000
11	Segretari di legazione di 1ª cl.	4,000	56,000
16	Id. id. di 2ª id.	3,000	48,000
20	Id. id. di 3ª id.	2,500	50,000
14	Addetti di legazione	—	—
130	Totale . . .	. . .	761,000

Tabella *B.*

Ruolo consolare.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Importo per gradi e classi
20	Consoli generali di 1ª classe.	10,000	200,000
18	Id. di 2ª id. .	8,000	144,000
18	Id. di 3ª id. .	7,000	126,000
20	Consoli di 1ª classe	6,000	120,000
22	Id. di 2ª id.	5,000	110,000
24	Id. di 3ª id.	4,000	96,000
32	Vice-consoli di 1ª classe . .	3,000	96,000
36	Id. di 2ª id. . .	2,500	90,000
15	Addetti consolari	—	—
2	Consoli giudici	—	—
207	Totale . . .	. . .	982,000

Tabella *C.*

Ruolo degli interpreti.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Importo per gradi e classi
1	Capo interprete	8,000	8,000
6	Interpreti di 1ª classe . . .	6,000	36,000
6	Id. di 2ª id. . . .	4,000	24,000
7	Id. di 3ª id. . . .	3,000	21,000
4	Volontari interpreti	—	—
24	Totale . . .	. . .	89,000

Tabella *D.*

Ruolo di ragioneria.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Importo per gradi e classi
1	Direttore capo di ragioneria.	—	8,000
1	Ispettore di ragioneria . . .	—	7,000
2	Capi sezione di rag. di 1ª clas.	6,000	12,000
3	Id. id. di 2ª id.	5,000	15,000
6	Primi ragionieri di 1ª classe .	4,500	27,000
5	Id. di 2ª id. .	4,000	20,000
4	Ragionieri di 1ª classe . . .	3,500	14,000
4	Id. di 2ª id. . . .	3,000	12,000
4	Id. di 3ª id. . . .	2,500	10,000
3	Id. di 4ª id. . . .	2,000	6,000
33	Totale . . .	. . .	131,000

Tabella *E.*

Ruolo del personale d'ordine.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Importo per gradi e classi
5	Archivisti capi	4,000	12,000
13	Id. di 1ª classe . . .	3,500	45,500
10	Id. di 2ª id. . . .	3,000	30,000
19	Applicati di 1ª classe . . .	2,500	47,000
14	Id. di 2ª id. . . .	2,000	28,000
6	Id. di 3ª id. . . .	1,500	9,000
65	Totale . . .	. . .	172,000

Tabella *F.*

Ruolo del personale subalterno.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Importo per gradi e classi
5	Commessi ed uscieri capi di 1ª classe	2,000	10,000
14	Commessi ed uscieri capi di 2ª classe	1,800	25,200
9	Uscieri di 1ª classe	1,600	14,400
7	Id. di 2ª id.	1,400	9,800
2	Id. di 3ª id.	1,200	2,400
9	Inservienti	1,000	9,000
4	Portalettere	1,000	4,000
50	Totale . . .	. . .	74,800

Tabella *G.*

Carriera diplomatica	Stipendi	Carriera consolare
Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe	15,000	
Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe	10,000	Consoli generali di 1ª classe.
Consiglieri di legazione di 1ª classe	8,000	Consoli generali di 2ª classe.
Consiglieri di legazione di 2ª classe	7,000	Consoli generali di 3ª classe.
Consiglieri di legazione di 3ª classe	6,000	Consoli di 1ª classe.
Primi segretari di legazione	5,000	Id. di 2ª id.
Segretari di legazione di 1ª classe	4,000	Id. di 3ª id.
Segretari di legazione di 2ª classe	3,000	Vice consoli di 1ª classe.
Segretari di legazione di 3ª classe	2,500	Id. di 2ª id.
Addetti di legazione	—	Addetti consolari.

Tabella *H*.

Numero	GRADO	Stipendio individuale
1	Direttore generale delle scuole all'estero . .	10,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE

Il numero 506 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Alessandria, deliberato in adunanza 3 maggio 1909 da quel Consiglio provinciale;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e special eper la esecuzione di dette disposizioni, approvati con Regi decreti 29 marzo 1908, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Alessandria, deliberato dal Consiglio provinciale, con le modifiche ed aggiunte introdottevi ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Alessandria.

Art. 1.

La coltivazione del riso, nella provincia di Alessandria, oltre che dalle disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 numero 636, e dei regolamenti generali e speciali approvati con Regi decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1901, n. 41; è disciplinata dalle norme contenute nel presente regolamento provinciale.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'articolo 210 del testo unico delle leggi sanitarie predetto, nella provincia di Alessandria la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

metri 2400 dagli aggregati superiori ai 12,000 abitanti;
metri 1200 dagli aggregati di 5000 fino a 12,000 abitanti;
metri 500 dagli aggregati di 3000 fino a 5,000 abitanti;
metri 300 dagli aggregati di 1500 fino a 3,000 abitanti;
metri 200 dagli aggregati di 500 fino a 1,500 abitanti;
metri 100 dagli aggregati di 250 fino a 500 abitanti;
metri 50 dagli aggregati di 100 fino a 250 abitanti;
metri 10 dagli aggregati minori, dalle case isolate o dai cimiteri purchè tale distanza non produca, per la struttura e configurazione del suolo un'eccessiva umidità delle abitazioni sparse o del suolo del cimitero, nel quale caso la distanza dovrà, su proposta delle autorità competenti, essere elevata.

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini fra di loro dal perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera, per le case isolate (esclusi i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a risaia. Delle variazioni di popolazione negli aggregati non si terrà conto se non quando le stesse si saranno mantenute almeno un decennio.

Gli stabilimenti industriali sono considerati agli effetti delle distanze come gli aggregati di pari popolazione.

Quando nella zona di rispetto sorgano nuove abitazioni o stabilimenti industriali il limite delle risaie dovrà essere allontanato in modo da avere sempre le distanze prescritte.

Art. 3.

La superficie dei terreni coltivati a risaia dovrà essere in proporzione della quantità di acqua disponibile, in modo che ogni appezzamento abbia acqua in quantità sufficiente, sì da assicurare il continuo deflusso dell'acqua sulla risaia stessa.

Il suolo sarà disposto secondo superfici piane regolari aventi la necessaria pendenza in modo da impedire ogni ristagno d'acqua.

Art. 4.

I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori, muniti degli occorrenti fossi colatori fino all'immissione nei canali di esportazione.

Art. 5.

I canali ed i fossi tutti, destinati a condurre le acque, saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati in modo da lasciare sempre libero il corso tanto delle acque di irrigazione che di quello di scolo.

Art. 6.

L'acqua nei canali d'irrigazione e di scolo sarà tenuta sempre in corso defluente e così nelle risaie (salvo le necessità di colture e di irrigazione) e per modo da impedire ogni ristagno nocivo.

Ogni forma di coltivazione a bacini chiusi permanentemente o camere d'acqua chiuse permanentemente è vietata.

Art. 7.

A cura dei risicoltori deve essere impedita la formazione diretta o per infiltrazioni di stagni o pozzanghere di acqua stagnante, e, dove esistessero scavi, fossi o terreni bassi i quali, per infiltrazione

delle risaie, andassero soggetti a sortumi acquei, o, si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, dovranno i risicoltori colmarli, rialzandone il fondo in guisa da impedire tali effetti delle infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni dell' art. 77 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907 n. 636, pei terreni di natura e positura paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso, saranno tollerate anche distanze minori delle normali indicate all' articolo 2 e che, caso per caso, saranno stabilite dall' autorità competente.

Art. 9.

La dichiarazione per l' attuazione di nuove risaie, di cui all' articolo 75 del testo unico delle leggi sanitarie e 9 del presente regolamento, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modello allegato n. 1.

Alla dichiarazione dovrà allegarsi un tipo dimostrativo di scala non inferiore a 1/25000, in cui sia riportata, insieme alla indicazione del fondo, l' altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitanti più vicini (comprese le case isolate, gli stabilimenti industriali e i cimiteri).

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata al sindaco del comune che provvederà a norma dell' art. 75 del testo unico leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 10.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno inscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri, presso l' ufficio municipale e presso la prefettura, con tutte le indicazioni richieste dai modelli allegati nn. 2 e 3.

Art. 11.

Il prefetto, ricevuta dal sindaco la dichiarazione corredata dai documenti di cui ai due articoli precedenti, farà eseguire, a spese del dichiarante, da una commissione tecnico-sanitaria, le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia; dopo di che restituirà la dichiarazione con visto di esecutorietà, o la respingerà in caso di opposizione seguendo la procedura indicata dall' art. 76 del testo unico succitato.

Art. 12.

La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori della risicultura è regolata come segue:

a) Mondatura — Quando il lavoro abbia la durata di 9 o di 10 ore, dovrà concedersi mezz' ora per la colazione ed un' ora e mezza per il pranzo.

Quando abbia la durata di meno di 9 ore ed ecceda le ore 6, il periodo di riposo, con una o due interruzioni, dovrà essere complessivamente, di un' ora e mezza.

In nessun caso sarà permesso il lavoro continuato per oltre quattro ore e mezza.

b) Raccolta — Nella mietitura del riso la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo di tre ore complessive, durante i mesi di agosto e di settembre, e da due periodi di riposo di ore due complessive, nel mese di ottobre.

c) Trebbiatura — La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura ed alla stagionatura del riso dovrà essere interrotta dal riposo della durata di un' ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro compiuto.

Alle donne che allattano deve inoltre concedersi un periodo di mezz' ora per l'allattamento senza che possa il tempo stesso detrarsi dal computo delle ore di lavoro.

I riposi dovranno, compatibilmente con le vicende atmosferiche, essere dati sempre nelle stesse ore, e, preferibilmente, nelle ore più calde della giornata.

Una tabella, esposta nei locali di ricovero ed all' ingresso della fattoria, indicherà le ore concesse [illegible] riposi.

Art. 13.

Ai lavoratori avventizi immigrati per la mondatura e raccolta del riso deve essere prestata l' assistenza medico-farmaceutica con le stesse norme seguite per la assistenza medica e farmaceutica dei poveri del comune.

Il compenso ai sanitari, incaricati del servizio per i lavoratori avventizi, sarà stabilito in base del numero di lavoratori e delle giornate di lavoro.

Art. 14.

Nelle località in cui sono impiegati lavoratori avventizi dovrà esservi un locale d' isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile.

Per malattie trasmissibili s' intendono quelle indicate all' articolo 13 del regolamento generale approvato con Regio Decreto 29 marzo 1908, n. 157.

Tale locale dovrà rispondere ai requisiti prescritti per le case di cui all' articolo 16 ed avere, oltre il numero dei letti presumibilmente necessari, le necessarie suppellettili per il suo arredamento.

Art. 15.

Ogni aggregato di abitazioni destinato a lavoratori in risaia, deve avere un pozzo protetto contro gli inquinamenti dall' esterno e munito di pompa.

Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell' acqua si seguiranno le istruzioni di massima annesse al presente regolamento (allegato 4).

Art. 16.

Tutte le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione del riso, ed aventi residenza fissa nella località destinata alla coltivazione stessa, avranno:

1° il pian terreno rialzato dal suolo circostante, pavimentato ed asciutto;

2° il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

3° le stanze da letto con una capacità non inferiore ai 30 mc. ed un' altezza almeno di m. 2.80, misurata alla impostatura del soffitto;

4° il soffitto munito di contro soffitto o di buona intavolatura;

5° tutti gli ambienti interni coloriti in bianco;

6° tutte le finestre delle abitazioni munite di telaio a vetri o di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 17.

I dormitorî ed abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso avranno il pavimento asciutto e dovranno essere efficacemente protetti contro le vicende climatiche.

Dovranno inoltre avere ambienti distinti e non comunicanti fra loro per il ricovero separato degli uomini e delle donne.

I dormitorî dovranno essere sufficientemente ventilati ed avere una cubatura non inferiore a metri cubi 8 per persona.

Tutte le aperture dei dormitorî dovranno essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 18.

Il conduttore d' opera che valendosi della facoltà dell' art. 96 della legge sanitaria (testo unico 1° agosto 1907, n. 636) trattiene parte della mercede da corrispondersi ai lavoratori a misura non eccedente il 20 %, dovrà provvedere, entro il termine di giorni 5, al deposito della somma complessiva equivalente alla ritenuta presso la Cassa postale di risparmio del luogo in cui si eseguisce il contratto di lavoro, facendo il versamento sul libretto intestato al lavoratore ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettata alla trattenuta, ovvero ad un loro rappresentante facendo risultare sul libretto stesso che il deposito rappresenta la trattenuta sulla mercede dei lavoranti in garanzia della osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante.

Contemporaneamente il conduttore d'opera dovrà versare, presso la stessa cassa, altra eguale somma sovra altro libretto intestato a sè stesso, od a persona di sua elezione, facendo pure risultare della natura e finalità dal deposito eseguito a' termini del citato articolo 96.

Sovra ambedue i libretti, costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali, sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo pattuito, periodo a dichiararsi nell'occasione del primo versamento dal depositante stesso.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dal titolo IV, capo II, del testo unico delle leggi sanitarie in seguito a reciproco consenso delle parti.

Art. 19.

La convocazione degli inscritti nella lista di conduttori d'opera per la nomina dei rispettivi delegati viene fatta, di regola, nella prima domenica di maggio.

La convocazione degli inscritti nella lista dei locatori d'opera viene fatta, di regola, nella prima domenica successiva all'inizio dei lavori di mondatura.

Le convocazioni hanno luogo nei modi e nei termini prescritti dal regolamento speciale per la elezione, nomina e funzione delle commissioni di conciliazione approvato con Regio decreto 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 20.

Non esistendo nei comuni malarici della provincia istituzioni di beneficenza del genere di cui all'art. 19 del regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, del regolamento predetto e di quello presente, è devoluto alle locali Congregazioni di carità.

Allegato n. 1.

Ill.mo sig. Prefetto di Alessandria.

OGGETTO.

Dichiarazione di coltivazione a riso nel territorio del comune . . .

A sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 75 del testo unico delle leggi sanitarie. approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, nonchè dell'art. 10 del regolamento per la coltivazione a riso nella provincia di Alessandria, approvato

il sottoscritto dichiara che intenderebbe coltivare a riso i fondi di cui nella tabella che segue ed indicati nel tipo allegato.

. . . . li . . . . 191 .

Il dichiarante

Pubblicata all'albo pretorio del comune di . . . . per otto giorni consecutivi.

. . . . li . . . . 191 .

Il sindaco

N. progressivo	Denominazione del fondo da coltivarsi a riso	Se incolto, paludoso o coltivato a vicenda	Regione in cui si trova	N. del catasto	Superficie del fondo in are	Se il dichiarante sia proprietario o affittaiuolo	Coerenze del fondo da coltivarsi a riso	Aggregati viciniori di abitazioni (1)	Osservazioni

(1) Per viciniori deve intendersi il comune, villaggio o cascinale che, per numero di abitanti, può trovarsi coi suoi confini entro le distanze del (fondo coltivato a riso) determinata dall'art. 2 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia d'Alessandria.

Allegato N. 2.

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nel territorio comunale.

N. progressivo	Cognome e nome dei dichiaranti	Denominazione del fondo	Regioni in cui si trova	Numeri di catasto	Superficie del fondo in are	DATA delle dichiarazioni	DATA della deliberazione della G. C.	DATA delle eventuali opposizioni	Aggregati viciniori di abitazioni	Provvedimento prefettizio e sua data	Osservazioni

Allegato N. 3.

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nella provincia.

N. progressivo	Comune	Cognome e nome dei proprietari o affittaiuoli	Denominazione del fondo	Regione in cui si trovano	Numeri di catasto	Superficie del fondo in are	DATA della dichiarazione	DATA della deliberazione della G. C.	DATA delle eventuali opposizioni	Aggregati viciniori di abitazioni	Provvedimento prefettizio e sua data	Osservazioni

Allegato N. 4.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Div. 7, sezione 2ª - 6 giugno 1908 - n. 20800-Z.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (articolo 12 del regolamento generale approvato con Regio decreto 29 marzo 1908, n. 157).

a) Pozzi scavati di nuova costruzione.

1° I pozzi scavati dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria.

2° I pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.

3° La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

4° L'attingimento sarà fatto a pompa; o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto sopraelevamento della canna del pozzo; apertura che sarà munita di robusto sportello.

5° Dovranno infine essere espurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

b) Pozzi scavati esistenti.

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle dei pozzi esistenti con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portare l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione; sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio della autorità sanitaria, siano di tal natura da non potere essere rimosse.

c) Pozzi Northon o Modenesi.

I pozzi Northon costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandare, nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, soprattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alle profondità della falda idrica.

d) Pozzi trivellati profondi.

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile la adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre però essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi, che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

e) Cisterne.

Fra i mezzi locali di provvista d'acqua sono da ricordare le cisterne che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati, e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è fatto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di utilizzare tetti, costituiti, in tutto o in parte, di lamiera piombifera;

6° che sieno deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura

della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

f) Condutture di acque.

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione; con adatta conduttura e tutti i lavori accessori fino al punto di erogazione.

g) Distribuzione di acque ai lavoratori.

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna, dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque, scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi o cisterne, non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

h) Esame chimico e bacteriologico dell'acqua.

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico bacteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20171-A-112251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31 (riportato nel Bollettino di questa prefettura a pagina 572 dello stesso anno).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 507 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Catania, deliberato in via d'urgenza da quella Deputazione provinciale con atto del 19 maggio 1910, ratificato addì 16 dicembre 1910 dal Consiglio provinciale;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale per l'esecuzione di dette disposizioni approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Catania, deliberato da quella Deputazione provinciale con atto d'urgenza 19 maggio 1910, ratificato dal Consiglio provinciale addì 16 dicembre 1910, con le modifiche ed aggiunte introdottevi ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO speciale per la coltivazione del riso in provincia di Catania.

Art. 1.

La coltivazione del riso, nella provincia di Catania, è disciplinata dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n. 636, dal regolamento generale, approvato con Regio decreto 29 marzo 1908, n. 157, dal regolamento speciale, approvato con Regio decreto 5 gennaio 1911, n. 41, e dal presente regolamento provinciale.

Art. 2.

È vietata la coltivazione del riso a distanze minori di chilometri sei dagli abitati aventi una popolazione superiore a 30,000 abitanti;
di chilometri quattro da qualsiasi altro gruppo di abitazioni;
di chilometri 0.300 da qualsiasi casa isolata e da cimiteri.

Art. 3.

In via di eccezione, quando si tratti di terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso, saranno tollerate distanze minori di quelle normali indicate nell'articolo precedente e che, caso per caso, saranno stabilite dal prefetto, intesi il Consiglio comunale, il Consiglio provinciale sanitario ed il Consiglio provinciale.

Art. 4.

La misura delle distanze deve essere presa in linea retta dai punti più prossimi del perimetro delle abitazioni e dei terreni da coltivare a risaie.

Art. 5.

Chiunque voglia coltivare a risaia una superficie di terreno è tenuto a presentare analoga dichiarazione al sindaco del comune in cui il terreno si trova, entro il mese di novembre.

La dichiarazione dovrà contenere · La denominazione del campo e sue coerenze, coi relativi dati catastali a ciò possa venire facilmente identificato, non che la dichiarazione della superficie che s'intende coltivare, della distanza degli abitati viciniori o case isolate, della natura del terreno, e dovrà accompagnarsi con un certificato rilasciato da un tecnico, dal quale risultino le condizioni altimetriche e la natura e configurazione dei terreni da coltivare, e con la prova che la risaia viene dotata di diritto di acqua perenne sufficiente per la coltivazione, e mai divertibile ad altro uso.

Art. 6.

La dichiarazione pubblicata nei modi e forme di cui allo arti-

colo 75 della legge sanitaria, testo unico 1907, n. 636 e 4 del regolamento 29 marzo 1908, sarà trasmessa col parere della Giunta municipale e nel termine dalla legge prescritto, al prefetto della provincia il quale, previ gli accertamenti del caso, sentito il Consiglio provinciale sanitario, e nei casi di controversie relative alla concessione delle nuove risaie od alla estensione di esse, sentito il Consiglio di prefettura, provvede sulla dichiarazione.

Art. 7.

Ogni comune nel cui territorio sia stata richiesta coltivazione di terreno a risaia, deve tenere apposito registro in cui devono trascriversi le dichiarazioni, il provvedimento adottato dall'autorità provinciale e le variazioni successive, nonchè le denunzie di eventuali danni alla salute pubblica.

Art. 8.

Si considera come nuova concessione la estensione della coltivazione del riso oltre i limiti pei quali il coltivatore aveva ottenuto la concessione.

Art. 9.

I fondi destinati a risaia devono essere: provvisti di acqua sufficiente ad assicurare un continuo e regolare deflusso dopo coperta tutta la superficie coltivata con uno strato di acqua di almeno cinque centimetri.

Art. 10.

Il livello dei terreni da coltivare a riso deve, rispetto ai canali irrigatori, essere tale che sia possibile il riempimento delle camere senza che sia necessario innalzare nei canali stessi il livello del pelo dell'acqua per modo che siano evitati ristagni e paludamenti a monte.

Art. 11.

La superficie delle camere deve essere livellata in modo da assicurare in ogni suo punto uno spessore uniforme di acqua e da potersi rapidamente vuotare senza che rimangano ristagni, gli argini devono essere preferibilmente diritti ed in ogni caso devono evitarsi curve marcate che ostacolino il pronto prosciugamento delle camere.

Ogni forma di coltivazione a bacini o camere chiuse permanentemente è vietata.

Art. 12.

Le norme del precedente articolo, in riguardo al ricambio continuo dell'acqua nelle camere sono applicabili anche nei terreni a fondo acquitrinoso.

Art. 13.

Il sistema dei canali di alimentazione e di diflusso delle acque adibite per le risaie, dev'essere fatto in modo che non si rendano possibili ristagni od impaludamenti.

Art. 14.

Le erbe provenienti dalla sarchiatura devono allontanarsi sollecitamente e mettersi in terreno asciutto ed in modo che ne sia evitata la putrefazione.

Art. 15.

L'interruzione del lavoro di mondatura non sarà inferiore ad ore tre divise in due periodi.

L'interruzione del lavoro di raccolta sarà di tre ore divise in due o più periodi, nei mesi di agosto e di settembre, e di due ore nel mese di ottobre.

Per la trebbiatura si accorderà un riposo di almeno un'ora ogni sei ore di lavoro.

I riposi debbono darsi, preferibilmente, nelle ore più calde.

Una tabella affissa indicherà la distribuzione dei riposi.

Alle donne che allattano i propri bambini si accorderà mezzora di riposo in più di quello suaccennato, senza che questo tempo possa trarsi dal computo delle ore di lavoro.

Art. 16.

In relazione all'articolo 96 della legge riguardo alla facoltà del conduttore di trattenere parte della mercede, si stabilisce che il deposito deve farsi presso l'ufficio postale di risparmio più vicino, mediante versamento dell'ammontare delle ritenute su di un libretto intestato ai lavoratori o al loro rappresentante e versamento di uguale somma su di altro libretto intestato al proprietario o esercente, da depositarsi presso l'ufficio comunale.

Le somme così depositate costituiscono garanzia dei patti contrattuali e possono riscuotersi solo alla scadenza del contratto o dietro ordine dell'autorità giudiziaria o della commissione di conciliazione.

Art. 17.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nelle risaie ed aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione del riso, ed i dormitorî od abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrate per la mondatura o la raccolta del riso debbono:

1° Avere il pianterreno elevato sul piano di campagna di almeno m. 0,60 e reso impermeabile.

2° Avere il cortile e le altre aree immediatamente adiacenti sistemati in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto.

3° Essere difese dalla infiltrazione delle acque di risaie.

4° Assicurare una cubatura di aria non inferiore a mc. 15 per persona con un minimo di mc. 30 per ambiente.

5° Avere finestre di ventilazione sufficentemente munite, al pari di tutte le aperture, di difese metalliche per impedire la penetrazione di zanzare malarifere.

6° Avere latrina che non sia in diretta comunicazione coi dormitorî.

7° Non avere ambienti destinati a stalle nè sottostanti nè in qualsiasi modo comunicanti.

8° Avere la concimaia distante almeno 15 metri dal fabbricato abitato.

9° Avere le pareti interne lisciate e colorite in bianco.

Art. 18.

I dormitorî od abitazioni dei lavoratori avventizi, debbono, oltrechè rispondere ai requisiti dell'art. 17, avere ambienti distinti e non comunicanti per il ricovero separato di uomini e donne.

Art. 19.

Ogni azienda risicola deve essere fornita di un locale per il provvisorio isolamento dei malati colpiti da malattia infettiva.

Le condizioni minime cui deve rispondere tale locale, per quanto riguarda ampiezza e numero dei letti, saranno stabilite dalle autorità competenti, tenuta presente l'estensione della zona coltivata a risaia, ed il numero dei lavoratori impiegativi.

Detto locale dovrà essere protetto da reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 sono applicabili tanto ai fondi coltivati a risaia quanto ad ogni altra località nella quale si trovino i fabbricati che dal proprietario di terreno coltivato a risaia sono adibite per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa.

Art. 21.

Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell'acqua si seguiranno le istruzioni di massima emanate dal Ministero dell'interno con circolare 6 giugno 1908, n. 20800-2 ed allegato al presente regolamento.

Art. 22.

Nei comuni dove si pratica la coltivazione del riso, sia esso coltivato in terreni compresi in zone malariche o no, sono applicabili le disposizioni per diminuire le cause della malaria di cui al testo unico della legge sanitaria titolo 5°, capo 2, sezione 4, in riguardo

alla obbligatorietà della profilassi e cura a tutti gli addetti alla coltivazione e quelle di cui allo articolo 7 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157 non che degli articoli 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 del regolamento 28 febbraio 1907, n. 6.

Deve altresì essere assicurata l'assistenza medica e farmaceutica gratuita ai lavoratori avventizi a mezzo dei medici condotti o di speciali sanitari alla dipendenza del comune, mentre la spesa sarà ripartita tra i proprietari delle terre coltivate a riso e ripetuta coi privilegi fiscali, ed i comuni dovranno stanziare una somma per tale servizio nei bilanci.

Art. 23.

Le pubbliche istituzioni di beneficenza della provincia aventi diritto alla devoluzione a loro favore del provento delle pene pecuniarie ed oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo 9 del testo unico delle leggi sanitarie e degli altri regolamenti e del presente sono:

le Congregazioni di carità;

ove però esistano altre istituzioni di cui all'art. 19 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157, avranno la preferenza nell'ordine da detto articolo segnate.

Art. 24.

Le infrazioni al presente regolamento sono punite a norma degli articoli 107 e seguenti capo 3°, titolo 5°, e colla distruzione della risaia nei casi contemplati dall'art. 77 della legge sanitaria o quando ne risulti nocumento alla salute pubblica.

Allegato 1.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Divisione 7 - Sezione 2 - 6 giugno 1908, n. 20800-2

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (art. 12 del regolamento generale approvato con Regio Decreto 29 marzo 1908, n. 157).

a) Pozzi scavati di nuova costruzione.

1. I pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi, e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto presente sempre il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria.

2. I pozzi dovranno essere costruiti di buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo dalla falda liquida.

3. La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

4. L'attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.

5. Dovranno infine essere espurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

b) Pozzi scavati esistenti.

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nel limite di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portare l'esame sulla potabilità dell'acqua; sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione: sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

c) Pozzi Norton o Modenesi.

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandarsi, nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, soprattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

d) Pozzi trivellati profondi.

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l'adozione, offrono la maggiore garanzia dal punto di vista igienico data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre però essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche affidamento di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

e) Cisterne.

Fra i mezzi locali di provvista d'acqua sono da ricordare le cisterne che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne sieno eseguite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati, e con le pareti, il fondo e la volta rivestiti interamente di intonaco di cemento spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno traversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti costituiti in tutto od in parte di lamiere piombifere;

6° che sieno deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, non che del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

f) Condutture di acqua.

Ove s'intende provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori necessari fino al punto di erogazione.

g) Distribuzione di acqua ai lavoratori.

L'acqua che si distribuisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superficie del suolo; attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi o cisterne non riconosciute idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri d'acqua.

h) Esame chimico e batteriologico dell'acqua.

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si rende necessario l'esame chimico e batteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20171-A-112251, inserita nel « Bollettino » del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 579 colla quale è approvato lo stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912;

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Nostro Consolato a Mendoza con giurisdizione nelle provincie di Mendoza, San Juan e San Luis che vengono perciò distaccate dalla giurisdizione del R. Consolato in Cordoba.

Art. 2.

Il Nostro Consolato di seconda categoria in Bahia, è soppresso.

Art. 3.

La giurisdizione del Nostro Consolato in Pernambuco rimane così stabilita: « gli Stati di Alagoas, Bahia, Cearà, Parahyba, Pernambuco, Piauhy, Rio Grande do Norte e Sergipe ».

Art. 4.

Presso il Nostro Consolato in Pernambuco è istituito un posto di vice-console di 1ª categoria con obbligo di tenere residenza in Bahia.

Art. 5.

Presso il Nostro Consolato in Nuova York è destinato un terzo vice-console di 1ª categoria.

Art. 6.

Gli assegni locali annui da corrispondersi agli ufficiali consolari di 1ª categoria nelle residenze sotto indicate sono fissati come segue:

	Al console	Al vice console
Cordoba	21,000	—
Mendoza	21,000	—
Nuova York	—	9,500
Pernambuco	—	—
Bahia	—	16,000

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto a datare dal 1° luglio 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.
DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 72 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Decreta:

Gli esami scritti pel conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 27, 28 e 29 novembre venturo, presso tutte le prefetture del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1911.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 3 giugno 1911:

Tufolo Luigi, segretario di 1ª classe, è a sua domanda, richiamato in servizio dall'aspettativa, a decorrere dal 1° luglio 1911.

Con R. decreto dell'11 giugno 1911:

Nigro rag. Pasquale, alunno — Tosone rag. Carlo, id. — Mangosi rag. Enrico, id. — Bonomi rag. Ermete, id., sono nominati computisti di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1911.

Con R. decreto del 18 giugno 1911:

Pont Felice, contabile di 1ª classe, è a sua domanda, collocato in aspettativa, a decorrere dal 1° luglio 1911.

MINISTERO D'AGRICOLTURA

Divisione III - Ufficio della proprietà

ELENCO delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. de

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27,

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
55016	Butti Litterio	*Omoniza.* Dramma lirico in 4 atti dello stesso. — Partitura d'orchestra . . . .
55024	Ellis Edward S. (Bagnoli Teresina)	*La caverna dell'orso*, seguito da *Fiume e Foresta.* Romanzi illustrati in un volume, tradotti in italiano da Teresina Bagnoli, dagli originali inglesi « Bear's cavern » e « River and Forest »
55025	Detto (Detta)	*Il capitano e la sentinella*, seguito da *Fiume sotterraneo.* Romanzi illustrati, in un volume, tradotti in italiano da Teresina Bagnoli dagli originali inglesi « Chieftain and Scout » e « The lost river »
55026	Sultan Giorgio (Canestro Corrado)	*Atlante e Compendio di patologia speciale chirurgica* (*Chirurgia speciale*). Versione italiana, con note, del dott. Corrado Canestro dal tedesco « Spetielle Chirurgie », con prefazione del prof. Ernesto Bozzi. — (Atlanti di medicina - n. 35)
55027	Vizzotto Carlo	*La bella di Scozia.* Operetta in tre atti. — Libretto . . . .
55028	Sorbelli Albano	*Il Comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV* . . . .
55029	Eulambio A. Michele	« *Ninon von Lenclos* ». Dramma di Ernst Hardt. — Partitura in 2 volumi . . . .
55030	Huysmans J. K. (Falconcini S.)	*In via.* Romanzo. Versione italiana di S. Falconcini dal francese « En route » . . . . . .
55036	Maranzana M. Clelia	*Bimbi.* Sillabario, in conformità dei programmi ecc. del 29 gennaio 1905, con illustrazioni.
55037	Detta	*Bimbi.* Compimento al sillabario, in conformità... ut supra . . . .
55038	Galliano Luigi	*Sensi d'amore.* Valzer-Boston per pianoforte, con copertina illustrata da Ducato . . . . .
55039	Calamida Dante	*Dolce idioma.* Valzer per pianoforte, con copertina illustrata da Rubino . . . .
55040	Litiani Enrico	*Nel deserto di Sahara.* (Impressioni di un viaggio). Poema sinfonico diviso in tre parti: *A)* Il deserto; *B)* L'oasi; *C)* La partenza, su versi dello stesso (Musica medianica. — Medium Rosa Pantosio)
55041	Chierichetti e Torriani (Ditta)	*Listino prezzi della margarina extra burrificata*, prodotta e messa in commercio dalla Ditta dichiarante
55042	Feroci Cesare	*Proposta di disegno di legge* per la istituzione di un *Ufficio internazionale per la tutela dei diritti della proprietà industriale*
55043	Liepmann Wilhelm (Merletti Cesare)	*Clinica ostetrica — La pratica dell'ostetricia* esposta ai medici e agli studiosi in 18 lezioni, con 212 figure schematiche. — Traduzione italiana del prof. C. Merletti, dall'originale tedesco « Das Geburtshilfliche Seminar praktische Geburtshilfe ». con prefazione del prof. E. Truzzi

INDUSTRIA E COMMERCIO

intellettuale - Sezione I - Diritti d'autore

Ministero, durante la 2ª **quindicina** del mese di **novembre 1910** per gli effetti del testo unico delle leggi del creto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) e delle convenzioni internazionali in vigore.

paragrafo 1° del testo unico precitato.

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura		OSSERVAZIONI
—	Butti Litterio	Bari	7 dicembre 1909	Art. 14 e 23. — Non ancor rappresentato.
Stabilimento poligrafico emiliano, Bologna, 1° maggio 1910	Società anonima editrice R. Bemporad e figlio	Firenze	17 maggio 1910	
Detto, 10 maggio »	Detta	Id.	17 id. »	
Tipografia « Indipendenza », Milano, 24 maggio 1910	Società editrice libraria di Milano	Milano	11 giugno »	Art. 24. — Depositato il vol. 1°, con 48 tavole a colori e 218 figure ne testo.
—	Vizzo tto Carlo	Id.	23 id. »	
Tipografia cooperativa Azzoguidi, Bologna, 6 luglio 1910	Ditta editrice Nicola Zanichelli	Bologna	23 luglio »	
—	Eulambio A. Michele	Milano	29 id. »	Art. 14 e 23. — Non mai rappresentato.
Tipografia F.lli Villa, Palermo, 13 agosto 1910	Sandron Remo, editore	Palermo	16 agosto »	
Officine tipografiche del dichiarante, Palermo, 25 agosto 1910	Detto	Id.	27 id. »	
Detto, 2 settembre »	Detto	Id.	5 settembre »	
Tipo-litografia E. Denina e C., Torino, 10 ottobre 1910	Galliano Luigi	Torino	25 ottobre »	
Stabilimento musicale Giuseppe Verdi, Torino, 20 ottobre 1910	Calamida Dante	Id	25 id. »	
—	Enrico Giuseppe	Id.	27 id. »	Art. 14 e 23. — Non mai eseguito in pubblico.
Tipografia Pulzato e Giani, Milano, 1° settembre 1910	Ditta Chierichetti e Torriani (Barzanò e Zanardo, procuratori)	Roma	3 novembre »	
Società tipografico-editrice romana, ottobre 1910	Feroci Cesare (procuratori Barzanò e Zanardo)	Id.	3 id »	
Tipografia « Indipendenza », Milano, 5 novembre 1910	Società editrice libraria (gerente D. De Marsico)	Milano	9 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
55045	Cattaneo Giov. Battista	*Missa (Suaviter) in festo corporis Christi*, tribus vocibus aequalibus (tenori primi e secondi e basso), comitante organo. — Op. 27
55046	Fogazzaro Antonio	*Leila*. Romanzo. . . . .
55047	Puccini Giacomo	*La fanciulla del West*. Opera in tre atti di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini (da dramma di David Belasco). — Partitura d'orchestra in tre volumi. — (N. di cat. 113,491)
55048	Erba Carlo (Ditta)	*Comunicazioni ai signori medici*. — Novembre 1910 . . . .
55049	Roster Alessandro	*Fra le disturne e i canti*. Scene in tre atti della vita di Domenico Somigli detto Beco Sudicio, improvvisatore fiorentino della 2ª metà del secolo XVIII, con illustrazioni di A. Micheli, tavole fuori testo e fac-simili
55050	Salgari Emilio	*Le selve ardenti*. Avventure, con 20 illustrazioni di G. D'Amato . . . .
55051	Detto	*La crociera della Tuonante*. Avventure con 20 illustrazioni di G. D'Amato . . . .
55052	Sarten Jean (Silvano D'Arborio)	*La Veglia Reale*. Dramma in due atti. — Traduzione italiana di Silvano D'Arborio dal francese « La Veillée Royale »
55053	Presutti Enrico	*I limiti del sindacato di legittimità*. . . . .
55054	Garsonnet E. (Lessona Carlo)	*Trattato teorico e pratico di procedura civile*, ordinamento giudiziario, competenza e procedura in materia civile e commerciale. Versione e note dell'avv. C. Lessona dall'opera omonima francese.
55055	Pasini Ernesto	*Minuetto* per pianoforte. — Op. 1, n. 4. — (N. di cat. 113,346) . . . .
55056	Laflaque J.	*Chanson de Printemps*. Valse pour piano (N. di cat. 113,295) . . . .
55057	Barbirolli Alfredo	*Reste ainsi*..... Composizione per canto e pianoforte. Poesia di S. Bordèse. — (N. di cat. 113,266 e 113,267 colla poesia staccata)
55058	Burgmein J. (Billi Vincenzo)	*La secchia rapita*. Fantasia. — Riduzione per piccola orchestra di Vincenzo Billi. — (N. di cat. 113,327)
55059	Detto (Pennacchio Giovanni)	*La secchia rapita*. Fantasia. — Istrumentazione per banda di Giovanni Pennacchio. — (N. di cat. 113,503)
55060	Puccini Giacomo (Carignani Carlo)	*La fanciulla del West*. Opera musicale in tre atti su libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini (da dramma di David Belasco). Riduzione dell'opera completa di Carlo Carignani per canto e pianoforte. — (N. di cat. 113,300)
55061	Mascagni Pietro (Vittadini Franco)	*Isabeau* (Ysobel). Opera musicale in tre atti su libretto di L. Illica. — Riduzione di Franco Vittadini per canto e pianoforte. — (N. di cat. 1590)
55062	Schiavi Alessandro	*Le case a buon mercato e le città giardino*, con figure e tavole intercalate nel testo. — (Biblioteca di coltura popolare)
55063	Cardini Massimiliano	*L'uomo qual'è*, con figure intercalate nel testo. — (Biblioteca di coltura popolare) . . . .

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	*OSSERVAZIONI*
Stabilimento A. Bertarelli e C., Milano, 1° novembre 1910	Cattaneo Giov. Battista	Milano 10 novembre 1910	
Tipografia Pirola e Cella, Milano, 11 novembre 1910	Baldini e Castoldi, editori	Id. 11 id. »	
Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 11 novembre 1910	G. Ricordi e C., editori	Id. 11 id. »	Art. 14. — Non ancor rappresentata.
Tipografia Opizzi, Corno e C., Milano, 10 novembre 1910	Ditta Carlo Erba (gerente U. Gregori)	Id. 12 id. »	
Tipografia Salvatore Landi, Firenze, 5 novembre 1910	Società anonima editrice R Bemporad e figlio	Firenze 12 id. »	
Stabilimento S. A. I. G. (già F.lli Armanino), Genova, 1° novembre 1910	Detta	Id. 12 id. »	
Detto, 1 id. »	Detta	Id. 12 id. »	
—	Ficarelli Adamo	Roma 14 id. »	Art. 14 e 23. — Non mai rappresentato nè all'estero nè in Italia.
Tipografia cooperativa Paolo Gabati, Imola, 12 novembre 1910	Società editrice libraria di Milano (gerente D. De Marsico)	Milano 16 id. »	
Tipografia « Indipendenza », Milano, 12 novemvre 1910	Detta	Id. 16 id. »	Art. 24. — Di tale traduzione che consterà di 8 volumi vien depositata una dispensa (pag. 1 a 80) contenente i fascicoli 1° e 2°.
Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 27 ottobre 1910	G. Ricordi e C., editori	Id. 16 id. »	
Detta, 21 id. »	Detti	Id. 16 id. »	
Detta, 28 id. »	Detti	Id. 16 id. »	
Detta, 16 novembre »	Detti	Id. 16 id. »	
Detta, 16 id. »	Detti	Id. 16 id. »	
Detta, 16 id. »	Detti	Id. 16 id. »	Art. 14. — Non ancor rappresentata.
Stabilimento musicale Edoardo Sonzogno, Milano, 18 novembre 1910	Sonzogno Edoardo, editore	Id 18 id. »	Art. 14. — Non ancor rappresentata.
Società tipografica fiorentina, Firenze, 20 ottobre 1910	Società anonima editrice Nicola Zanichelli.	Bologna 18 id. »	
Detta, 27 settembre »	Detta	Id. 18 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
5064	Valentini Carlo	*La navigazione interna in Italia e all'estero*, con illustrazioni. — (Biblioteca di coltura popolare)
5065	Giannitrapani Luigi	*Le grandi comunicazioni di terra e di mare*, con tre carte geografiche a colori. — (Biblioteca di coltura popolare)
55066	Vecchj A. Vittorio (Jack La Bolina ps.)	*Il mare d'Italia*, i suoi prodotti e la sua ricchezza. — (Biblioteca di coltura popolare). .
55067	Cabrini Angelo	*Emigrazione ed emigranti*. Manuale. — (Biblioteca di coltura popolare) . . . .
55068	Castellini Gualtiero	*Eroi garibaldini*. Libro facente parte della « Biblioteca di coltura popolare » diviso in due parti o volumi, con illustrazioni: Parte 1ª « Da Rio Grande a Palermo » (1837-1860) - Parte 2ª « Da Palermo a Digione » (1860-1870)

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. — Art. 27, paragrafo 2° del testo unico

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
55017	Eysler Edmund	*Pufferl* (Amor di principi). Operetta in tre atti. — Riduzione per piano e canto dello stesso Eysler, col testo tedesco di J. Schnitzer e Sigm. Schlesinger
55018	Bracco Roberto	*Il diritto di vivere*. Dramma in tre atti. . . . .
55019	Detto	*Uno degli onesti*. Commedia in un atto . . . .
55020	Detto	*Sperduti nel buio*. Dramma in tre atti . . . .
55021	Detto	*Fotografia senza*..... Scherzo in un atto . . . .
55022	Detto	*Notte di neve*. Dramma in un atto . . . .
55023	Detto	*La Chiacchierina*. Monologo infantile. . . . .
55031	Aragozzini Gaspare	*Regole ed esercizi di grammatica italiana* ad uso della 4ª classe elementare maschile e femminile, secondo i nuovi programmi didattici e le istruzioni ministeriali (29 gennaio 1905). — Nuova edizione la 1ª essendo del 1906
55032	Veiardi Bruno Celestina	*Lezioncine di geografia* con appunti di storia di Sicilia ad uso della 3ª classe elementare maschile e femminile, secondo gli ultimi programmi, con 10 vignette
55033	Milelli Domenico	*Fiori d'infanzia*. Poesie per la gioventù ad uso delle scuole elementari maschili e femminili

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tipografia cooperativa Mareggiani, Bologna, 27 settembre 1910	Società anonima editrice Nicola Zanichelli	Bologna 18 novembre 1910	
Società tipografica fiorentina, Firenze, 27 settembre 1910	Detta	Id. 18 id. »	
Detta, 27 id. »	Detta	Id. 18 id. »	
Detta, 27 id. »	Detta	Id. 18 id. »	
Tipografia di Paolo Neri, Bologna, 20 ottobre 1910	Detta	Id. 18 id. »	

delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª)

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Stamperia musicale Weinberger Josef, Lipsia (Germania), 10 febbraio 1905	Lombardo Carlo	Milano 25 febbraio 1910	Art. 14. — Rappresentata la prima volta in Austria al teatro *Ander Wien* di Vienna il 10 febbraio 1905 e in Italia al *Fossati* di Milano il 12 gennaio 1910
(Editore Remo Sandron di Palermo); tipografia F. Andò, Palermo, 20 aprile 1904	Bracco Roberto	Id. 18 marzo 1910	Art. 14. — Rappresentato la prima volta al teatro *Fenice* in Trieste il 18 maggio 1900
(Detto), Detta, 20 id. »	Detto	Id. 18 id. »	Art. 14. — Rappresentata la prima volta all'*Arena Nazionale* di Firenze il 13 giugno 1900
(Detto), Detta, 20 id. »	Detto	Id. 18 id. »	Art. 14. — Rappresentato la prima volta al *Comunale* di Trieste il 14 novembre 1901
(Detto); tipografia Remo Sandron, Palermo, 31 marzo 1910	Detto	Id. 18 id. »	Art. 14. — Rappresentato la prima volta al Circolo Artistico di Napoli nel maggio 1904.
(Detto), Detta, id.	Detto	Id. 18 id. »	Art. 14. — Rappresentato la prima volta all'*Argentina* di Roma il 30 gennaio 1906.
(Detto), Detta, id.	Detto	Id. 18 id. »	Art. 14. — Non ancora rappresentato.
Casa editrice Biondo Salvatore, Palermo, 28 agosto 1908	Ditta Biondo Salvatore	Palermo 22 agosto »	
Detta, 18 marzo 1903	Detta	Id. 22 id. »	
Detta, 12 gennaio 1904	Detta	Id. 30 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
55034	De Praga Manlio	*Scrivi e impara.* Libretto per esercizio di copia, dettatura e memoria e per avviamento al comporre, ad uso della 2ª classe elementare maschile e femminile in conformità dei nuovi programmi ecc. del 29 gennaio 1905. — Nuova edizione, la 1ª essendo del 1908
55035	Melardi Domenico	*Metodo di disegno* per le scuole elementari e popolari, in 7 quaderni, compilato secondo i nuovi programmi ecc. del 29 gennaio 1905. (Falbo G., disegnatore del metodo)
55044	Giusti Giuseppe (Castaldo A.)	*Vita e poesie* con prefazione di A. Castaldo. — (Piccola biblioteca utile) . . . .

ELENCO n. 22 delle opere riservate per diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 approvato con R. decreto 13 settembre 1882, n. 1012

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
15165	55016	Butti Litterio	*Ononiza.* Dramma lirico in 4 atti dello stesso. Partitura d'orchestra	Mai rapp. fino alla data del deposito in Prefettura
15166	55017	Eysler Edmund	*Pufferl.* (Amor di principi). Operetta in 3 atti. Riduzione per pianoforte e canto dello stesso Eysler, col testo tedesco di J. Schnitzer e Sigm. Schlesinger	1905 Rapp. la 1ª volta in Austria all'*Ander Wien* di Vienna il 10 febbr. 1905 e al *Fossati* di Milano il 12 genn. 1910
15167	55018	Bracco Roberto	*Il diritto di vivere.* Dramma in 3 atti.	1904 Rapp. la 1ª volta alla *Fenice* di Trieste il 18 maggio 1900
15168	55019	Detto	*Uno degli onesti.* Commedia in un atto	1904 Rapp. la 1ª volta all'*Arena Nazionale* di Firenze il 13 giugno 1900
15169	55020	Detto	*Sperduti nel buio.* Dramma in 3 atti	1904 Rapp. la 1ª volta al *Comunale* di Firenze il 11 novembre 1901
15170	55021	Detto	*Fotografia senza .....* Scherzo in un atto	1910 Rapp. la 1ª volta al *Circolo Artistico* di Napoli nel maggio 1904
15171	55022	Detto	*Notte di Neve.* Dramma in un atto	1910 Rapp. la 1ª volta all'*Argentina* di Roma il 30 genn. 1906
15172	55023	Detto	*La chiacchierina.* Monologo infantile	1910 Non mai rappresentato sino all'atto del deposito in prefettura
51731	55027	Vizzotto Carlo	*La bella di Scozia.* Operetta in 3 atti. Libretto	Non mai rappresentata sino all'atto del deposito in prefettura

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Casa editrice Biondo Salvatore, Palermo, 14 aprile 1909	Ditta editrice Biondo Salvatore	Palermo 30 agosto 1910	
Detta, 28 dicembre 1904	Detta	Id. 30 id. »	
Tipografia Garroni Oreste, Roma, 31 dicembre 1909	Castaldo Augusto	Roma 10 novembre »	

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756, (serie 3ª), **durante la 2ª quindicina del mese di novembre 1910.**

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	Certificato prefettizio		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	Data del deposito	
Butti Litterio	Bari	86	7 dicembre 1909	Art. 23.
Lombardo Carlo	Milano	114	25 febbraio 1910	
Bracco Roberto	Id.	150	18 marzo »	
Detto	Id.	151	18 id. »	
Detto	Id.	152	18 id. »	
Detto	Id.	156	18 id. »	
Detto	Id.	157	18 id. »	
Detto	Id.	158	18 id. »	
Vizzotto Carlo	Id.	371	23 giugno »	Art. 23.

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
15174	55029	Eulambio A. Michele	*Ninon von Lenclos.* Dramma di Ernst Hardt. Partitura in 2 volumi	Mai rapp. sino all'atto del deposito in Prefettura
15175	55040	Litiani Enrico	*Nel deserto di Sahara.* (*Impressioni di un viaggio*). Poema sinfonico diviso in 3 parti: *a*) Il Deserto; *b*) L'Oasi; *c*) La Partenza. Versi dello stesso. (Musica medianica. - Medium Rosa Pantosio)	Non mai eseguita in pubblico sino all'atto del deposito in Prefettura
15176	55047	Puccini Giacomo	*La fanciulla del West.* Opera in 3 atti di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini (da dramma di David Belasco). Partitura d'orchestra in 3 volumi. (N. di cat. 113491)	1910 Non mai rappresentata sino all'atto del deposito in Prefettura
15177	55052	Sarten Jean (Silvano d'Arborio)	*La veglia reale.* Dramma in 2 atti. Traduzione italiana di Silvano d'Arborio, dal francese « La veillée royale »	Mai rappresentato sino all'atto del deposito in Prefettura
15178	55060	Puccini Giacomo (Carignani Carlo)	*La fanciulla del West.* Opera musicale in 3 atti su libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini (da dramma di David Belasco). Riduzione dell'opera completa, per canto e pianoforte di Carlo Carignani. (N. di cat. 113300)	1910 Mai rappresentata sino all'atto del deposito in Prefettura
15179	55061	Mascagni Pietro (Vittadini Franco)	*Isabeau* (*Ysobel*). Opera musicale in 3 atti su libretto di Luigi Illica. Riduzione di Franco Vittadini per canto e pianoforte (N. di cat. 1590)	1910 Mai rappresentata sino all'atto del deposito in Prefettura

Roma, 1° febbraio 1911.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 6 luglio 1911:

Leuzzi dott. Giuseppe, segretario nelle Intendenze di finanza, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1911.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con Regi decreti del 15 dicembre 1910:

Gabriolo Silvio, uditore presso il mandamento di Pisa, abilitato alle funzio[illegible] giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di [illegible]re, continuando a percepire la detta indennità

I sotton[illegible] requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel [illegible] ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-91[illegible]

Cost[illegible] [illegible]mento di Ravanusa;

Ric[illegible] [illegible]te;

[illegible]mate da:

[illegible] pretore del mandamento di

[illegible] del mandamento di San Severino Marche, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

Con Regi decreti del 18 dicembre 1910:

S. E. Righetti cav. di gr. croce Luigi, procuratore generale presso la corte di cassazione di Firenze, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 5 gennaio 1911, conservando il trattamento, il titolo e il grado di procuratore generale di corte di cassazione.

De Simone Nicola, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Gaeta, è collocato a sua domanda, in aspettativa per causa d'infermità, per un mese, dal 13 dicembre 1910, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Gaeta.

Firozzi Raffaele, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamentn di Trivento, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per causa d'infermità, per 4 mesi, dal 18 dicempre 1910, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Trivento.

Prota Giovanni, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Tricarico, in aspettativa per causa d'infermità dal 1° agosto 1910, è posto fuori del ruolo organico dichiarandosi vacante il detto mandamento di Tricarico.

Ancona Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Calanna, in aspettativa per motivi di famiglia, dal 3 ottobre 1910, è posto fuori del ruolo organico dichiarandosi vacante il detto mandamento di Calanna.

Burderi Vincenzo, uditore presso la pretura del mandamento di Noto, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Severini Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Arcevia, pel triennio 1910-912

Con Regio decreto del 22 dicembre 1910:

Prestinari Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, in

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	Certificato prefettizio		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	Data del deposito	
Eulambio A. Michele	Milano	433	29 luglio 1910	Art. 23.
Enrico Giuseppe	Torino	8486	27 ottobre »	Art. 23.
G. Ricordi e C., editori	Milano	565	11 novembre »	
Fiorelli Adamo	Roma	3030	14 id. »	Art. 23.
G. Ricordi e C., editori	Milano	578	16 id. »	
Sonzogno Edoardo, editore	Id.	579	18 id. »	

Il direttore capo della divisione III: S. OTTOLENGHI.

aspettativa per infermità per 4 mesi dal 21 settembre 1910, è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dal 21 dicembre 1910, dichiarandosi vacante un posto di giudice nel tribunale civile e penale di Nicosia.

Cancellerie e segreterie.

Con Regio decreto del 22 settembre 1910, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1910:

E' assegnato per compiuto 1° sessennio sul precedente stipendio di lire 1900, l'annuo aumento di L. 90, a decorrere dal 1° luglio 1910, a:

Ferrara Raffaele, cancelliere della 5ª pretura di Napoli.
Vitelli Ernesto, cancelliere della pretura di Genzano di Potenza.
De Giovanni Teofanio, id. della pretura di Genzano di Roma.
Grattarola Luigi, vice cancelliere del tripunale di Casale.
Pesci Gioacchino, id. di Lecce in servizio del tribunale di Roma.
Foà Davide, cancelliere della pretura di Mombercelli.
Fasciotti Giuseppe, sostituto segretario della regia procura di Torino.
Castelli Secondino, cancelliere della pretura di Crevacuore.
Antonelli Giovanni, id. di Corneto Tarduinio.
Riccini Redolfo, vice cancelliere del tribunale di Ancona.
Iannamorelli Andrea, cancelliere della pretura di Pescina.
Bianchini Tullio, cancelliere della 3ª pretura di Milano.
Ramacca Alfredo, sostituto segretario della regia procura di Parma.
Leonardi Luigi, cancelliere della pretura di Varzi.
Maderni Antonio, id. di Bassano Vicentino.
Di Felice Eustacchio, vice cancelliere del tribunale di Messina.
Marin Silvio, id. di Venezia.
Perroux Alberto, cancelliere della 2ª pretura di Modena.
Stefanini Pompeo, vice cancelliere del tribunale di Sarzana.
Ferrari Emilio, id. di Cremona.
Coppola Tommaso, vice cancelliere del tribunale di Benevento.
Geranzani Aristide, id. di Aosta.
Caneini Antonio, cancelliere della pretura Serravalle Scrivia.
Palmieri Gustavo, vice cancelliere del tribunale di Ancona.
Cifuni Francesco Saverio, id. di Taranto.
Lavazza Stefano, cancelliere della pretura di Mombello Monferrato.
Staiti Alessandro, vice cancelliere del tribunale di Caltagirone.
Callenno Pasquale, sostituto segretario della regia procura di Napoli.
Maiocchi Gaetano, vice cancelliere del tribunale di Milano.
Sala Francesco, cancelliere della pretura di Broni.
Frosini Giovanni vice cancelliere del tribunale di Massa.
Lanza Defendente, id. di Biella.
Bonomi Giacomo, cancelliere della pretura di Bagnolo Mella.
Ferreri Annibale, id. di Garessio.
Rabaglietti Giovanni, cancelliere della 1ª pretura di Ferrara.
Greco Giacinto, vice cancelliere del tribunale di Avellino.
Evangelista Giuseppe, id. di Isernia.
Bobbio Ettore, sostituto segretario alla regia procura di Sala Consilina.
Bruni Salvatore, vice cancelliere del tribunale di Napoli.
Gallina Maurilio, cancelliere della pretura di Castiglione d'Intelvi.
Pirro Pietro, id. di Adria.
De Vecchi Giovambattista, cancelliere della 1ª pretura di Vicenza.
Piacentini Pasquale, cancelliere della pretura di Canosa di Puglia.
Piattoli Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Pisa.
Conti Olinto, cancelliere della pretura di Cabracotta.
Avella Attilio, vice cancelliere del tribunale di Rossano.
Canneti Costantino, cancelliere della 2ª pretura di Mantova.
Bidone Camillo, sostituto segretario della regia procura di Alessandria.
Nucci Francesco, id. di Melfi.

Coli Pietro, cancelliere della pretura di Massa.
Cagiati Gioacchino, cancelliere della 2ª pretura urbana di Roma.
Federici Adolfo, vice cancelliere del tribunale di Lecce, in servizio al tribunale di Roma.
Mosconi Luigi, cancelliere della pretura di S. Valentino.
Raimondi Girolamo, id. di Cividale nel Friuli.
Moroni Ambrogio, vice cancelliere del tribunale di Milano.
Altimari Vincenzo, id. di Cosenza.
Salvago Alfredo, cancelliere della pretura di Siacca.
Lamberti Nicola, id. di Petilia Policastro.
Zinaghi Raffaele, id. di Imola.
Gilardino Giovanni, id. di Biella.
De Lucchi Augusto, id. della 3ª pretura di Firenze.
Marinelli Nazzareno, sostituto segretario della regia procura di Rieti
Perasso Ferdinando, cancelliere della pretura di Cario Montenotte.
Antonelli Paolo, vice cancelliere del tribunale di Trani.
Planeta Alfio, cancelliere della pretura di Francavilla di Sicilia.
De Toma Vincenzo, id. di Giovinazzo.
Cifelli Carlo, vice id. di Matera.
Simonetta Giuseppe, cancelliere della pretura di Peveragno.
Gaglialo Pietro, sostituto segretario della regia procura di Genova
Liguori Alfredo, vice cancelliere del tribunale di Roma.
Cabella Romolo, id. di Tortona.
Fongoli Giuseppe, id. di Milano, in servizio al tribunale di Roma.
Del Torrione Domenico, id. di Lucca.
Ruggiero Gioacchino, cancelliere della pretura di Tiriolo.
Ammannato Antonino, vice cancelliere del tribunale di Messina.
Lo Verro Giuseppe, id. di Palermo.
Adami Luigi, cancelliere della pretura di Acri.
Bombelli Giuseppe, cancelliere della 1ª pretura urbana di Roma.
Mangano Luigi, vice cancelliere del tribunale di Roma.
Lanza Luigi, sostituto segretario della regia procura di Brescia.
Masciantonio Concezio, vice cancelliere del tribunale di Sulmona.
Pantanelli Antonio, cancelliere della pretura di Tivoli.
Mariani Oreste, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale di Roma.
Ogliari Francesco, cancelliere della 1ª pretura di Milano.
Venturini Antonio, id. della pretura di Pozzuoli.
Rassi Gennaro, vice cancelliere del tribunale di Bari.
Nobile Calogero, id. di Palermo.
Chimenti Benedetto, id. di Roma.
Cacace Miraglia Carlo, cancelliere della pretura di Caltanissetta.
Faggioni Ernesto, vice cancelliere del tribunale di Genova.
Cotta Ramosino Gerolamo, cancelliere della pretura di Caluso.
Ceccarelli Carlo, vice cancelliere del tribunale di Forlì.
Rebora Virgilio, vice cancelliere del tribunale di Genova.
Renaudo Dalmazzo, cancelliere della pretura di Busca.
Allera Giovanni, id. di Gattinara.
Fraticelli Crispino, id. di Ceprano.
Carboni Antonio, id. di Isili.
Balpi Nicola, sostituto segretario della regia procura di Alessandria.
Mandich Pietro, cancelliere della 3ª pretura di Venezia.
Gozzi Francesco, cancelliere della pretura di Reggio Emilia.
Cotogno Vincenzo, cancelliere della pretura di Ossi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.
Ruolo combattente.

Con R. decreto del 4 maggio 1911:

Abrate Giacomo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 28 aprile 1911.
La Francesca Giuseppe, capitano in aspettativa speciale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Dentone Alberto, tenente 16 artiglieria campagna, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.
Avogadro di Ceretto Ignazio, tenente in aspettativa per infermità temporarie provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Padula Francesco, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta deve considerarsi a datare dal 17 gennaio 1910, concessa per infermità temporarie dipendenti da cause di servizio.

Arma del genio.
Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

D'Ippoliti Edoardo, capitano ufficio autonomo genio, cessa di essere a disposizione del Ministero della marina.
Baccaglini Alfredo, id. Direzione genio Ancona, collocato a disposizione del Ministero della marina.

Corpo di commissariato militare.
Ufficiali commissari.

Con R. decreto dell'11 maggio 1911:

Magnaghi cav. Ambrogio, colonnello commissario in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata di sei mesi dal 17 aprile 1911, con perdita di anzianità.

Corpo d'amministrazione.
Con R. decreto dell'11 maggio 1911:

Fiore Vincenzo, capitano d'amministrazione, in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto dell' 11 maggio 1911:

Rossi Adolfo, capitano contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Montagnani Numa, sottotenente contabile 2 alpini, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.
Con R. decreto del 4 maggio 1911:

Applicati delle Amministrazioni dipendenti nominati applicati di 3ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra, a datare dal 1° gennaio 1911, in applicazione della legge 10 marzo 1911, n. 147:
Cova Giuliano — Pesce Giuseppe — Berzacola Vittorio — Minola Luigi — Berardi Giuseppe — di Leo Pasquale — Loro Eliseo — Rota Francesco — Petruzzi Emidio — Califano Luigi — Fedeli Giuseppe — Faenzi Gaetano — Billi Achille — Scotti Idelgardo — Fenocchio Giuseppe — Jorio Livio — Marchiandi Luigi — Diazzi Carlo — Sportolletti Nicola — Teramo Alfredo — Miele Alfredo — Cinti Alfredo — Papa Enrico — Forina Michele — Da Ros Antonio — Cacia Letterio — Masone Leonardo — Bonato Giuseppe — Vittiglio Ernesto — Rivola Domenico — Delfini Alfonso.

Con R. decreto dell'11 maggio 1911:

Applicati di 4ª classe delle Amministrazioni dipendenti nominati applicati di 3ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra a datare dal 1° gennaio 1911, in applicazione della legge 10 marzo 1911, n. 147:
Lanza Giovanni — Elisei marchese patrizio folignate patrizio orvietano Giovanni — Spagnesi Luigi — Lattuca Luigi — Memma Alfredo — Cucca Giovanni — Vinci Filippo — Polidori Umberto — Russo Arturo — Fantozzi Giuseppe — Torti Antenore.

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA CORRIGE.

Nel prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1910 a tutto il mese di giugno 1911, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 luglio corr., n. 169, alla colonna 6, per errore della copia trasmessaci, fu stampato che pel Ministero della guerra l' « Importo » dei « Vigenti al 1° luglio 1911 » è di 40,605,473.31, mentre doveva invece stamparsi 38,605,473.31.

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Zucco Domenico fu Vincenzo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 125 ordinale, n. 127 di protocollo e n. 907 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Reggio Calabria, in data 13 marzo 1908, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 10, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Zucco Domenico suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 luglio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 luglio 1911, in L. 100.44

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

25 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102,80 63	100,93 13	102.55 08
3 1/2 % *netto*	102,69 37	100,94 37	102.45 60
3 % *lordo*	71,31 25	70,11 25	70,54 85

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE CENTRALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Avviso di concorso.

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per titoli a posti di insegnante nelle R. scuole italiane all'estero (V. legge 18 dicembre 1910, n. 867 e regolamento 9 luglio 1911, n. 721).

Le categorie per le quali tale concorso viene indetto sono le seguenti:

1° Scuole medie (liceo, ginnasio superiore ed inferiore, scuola tecnico-commerciale e classi ginnasiali annesse).

Il concorso è aperto tra i professori straordinari ed ordinari delle scuole medie del Regno e delle scuole medie governative all'estero per i seguenti posti:

a) n. 4 posti di insegnante di ruolo di lingua e lettere italiane nelle scuole tecnico-commerciali (2° ordine di ruoli);

b) n. 4 posti di insegnante di ruolo di materie letterarie nei ginnasi superiori;

c) n. 5 posti di insegnante di ruolo di storia e geografia nelle scuole tecnico-commerciali e nelle annesse classi ginnasiali (2° ordine di ruoli);

d) n. 3 posti di insegnante di ruolo di matematica e scienze fisiche e naturali nelle scuole tecnico-commerciali e nelle classi ginnasiali annesse (2° ordine di ruoli).

e) n. 5 posti di insegnante di ruolo di disegno e di calligrafia nelle scuole tecnico-commerciali e nelle classi ginnasiali annesse (2° ordine di ruoli).

2° Scuole elementari (corso elementare e corso popolare, maschili e femminili) e giardini d'infanzia.

N. 50 posti di maestro e n. 50 posti di maestra. Il concorso è aperto tra gli insegnanti in servizio nel Regno e nelle scuole italiane all'estero.

La domanda in carta da bollo (da L. 1.20 per gli aspiranti agli uffici indicati al n. 1° e da L. 0.60 per gli aspiranti agli uffici indicati al n. 2°) scritte e firmate dai concorrenti, dovranno spedirsi al Ministero degli affari esteri — Direzione centrale delle scuole all'estero — entro il giorno 20 agosto p. v., e contenere le indicazioni di nascita, di paternità, di famiglia, degli studi compiuti, dei servizi resi, nonchè la designazione dell'ufficio pel quale si intende concorrere.

Sono ammessi i soli uomini ai concorsi per le scuole medie e per le scuole primarie di secondo grado (corso popolare).

Sono ammesse le sole donne ai posti della scuola elementare femminile e dei giardini d'infanzia.

I concorrenti dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza e, insieme con la domanda per ottenere l'ammissione al concorso, presenteranno, in forma legale, i documenti dei quali segue la indicazione:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente alla cattedra delle scuole medie non abbia superato l'età di 50 anni alla data del bando; che il concorrente ai posti di maestro e maestra nelle scuole elementari ed infantili non abbia superato l'età di 30 anni alla data del bando;

3° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea universitaria o del diploma di abilitazione all'insegnamento della materia che si insegna dalla cattedra messa a concorso per gli aspiranti agli uffici indicati nel n. 1°.

Per le cattedre comprendenti più materie d'insegnamento il concorrente dovrà presentare il diploma di laurea o di abilitazione almeno per una di esse;

4° diploma di abilitazione all'insegnamento elementare e ri-

spettivamente di maestra giardiniera per gli aspiranti agli uffici indicati al n. 2°. Le maestre elementari munite anche del diploma di maestre d'asilo avranno un titolo di preferenza; vincitrici del concorso, potranno essere chiamate a dar l'opera loro anche nei giardini d'infanzia;

5° certificati comprovanti il servizio prestato in iscuole del Regno o coloniali italiane;

6° certificato di moralità e di buona condotta, debitamente legalizzato, relativo all'ultimo triennio;

7° certificato penale;

8° stato di famiglia, vidimato dal sindaco o dal regio agente;

9° certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

10° tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare a prova di speciali attitudini pel servizio delle scuole all'estero;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

12° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati;

13° ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimato dal sindaco o dal R. agente.

Sarà titolo di preferenza l'avere insegnato lodevolmente nelle scuole italiane all'estero.

Sarà pure tenuta in considerazione l'abilitazione in una o più lingue straniere.

I documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8 devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 6, 7, 8 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, e il documento n. 1 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare chiaramente la propria dimora e il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti che presenta.

I documenti possono essere presentati in originale ovvero in copie debitamente autenticate, redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengano al Ministero dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i voluti documenti.

I concorrenti alle cattedre indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, dovranno appartenere al 2° ordine di ruoli. Potranno partecipare al concorso coloro che attualmente insegnano le stesse materie nelle scuole italiane all'estero, anche se appartengono ad altro ordine di ruoli, ma vincendo il concorso continueranno ad appartenere per tutti gli effetti all'ordine di ruoli a cui ora appartengono.

Nei ginnasi gli insegnamenti potranno essere dati per materia anzichè per classi; i vincitori del concorso, pur seguitando ad appartenere al 2° ordine di ruoli, potranno essere chiamati ad insegnare materie nelle classi del ginnasio inferiore.

Nei licei incompleti per recente istituzione gli insegnamenti potranno essere dati ai professori del ginnasio superiore o delle scuole tecnico-commerciali senza che tale conferimento costituisca un abbinamento di cattedre agli effetti economici della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Ai posti di corso ed orario completo vacanti nel prossimo anno scolastico 1911-912 e a quelli che si renderanno vacanti successivamente, si provvede in base alla graduatoria del concorso fino ad esaurimento di essa.

Roma, addì 20 luglio 1911.

Il ministro
DI SAN GIULIANO.

Tabella **A** (annessa alla legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Indennità di missione ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero.

Gl'incaricati della ginnastica nelle scuole secondarie saranno rimunerati con lire 100 annue per sciascuna ora settimanale.

Quando l'insegnamento della ginnastica è impartito in più scuole per modo da raggiungere le 15 ore settimanali, l'insegnante che abbia i requisiti indicati nel regolamento, in armonia, per quanto è possibile, con le disposizioni vigenti nel Regno, potrà essere nominato titolare ed in questo caso godrà dello stipendio e dell'indennità di residenza dei maestri elementari.

Indennità di residenza.

Per gli insegnanti straordinari ed ordinari di 1° e 2° ruolo:

celibi L. 2000 — 2500;

coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente L. 2500 — 3000;

coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente L. 3000 — 3500.

I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria, Cairo, Costantinopoli, Salonicco e Tunisi.

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, uno soltanto riceve il massimo delle indennità di residenza e gli altri il minimo della tabella del rispettivo ruolo per i celibi e per le nubili.

Assegni per gli incarichi delle direzioni.

Per la presidenza del liceo-ginnasio L. 1000.

Per le direzioni delle scuole ginnasiali o tecnico-commerciali L. 800.

Indennità di stabilimento per la prima nomina.

Celibi L. 700.

Con famiglia o con genitori in permanente convivenza L. 1000.

Tabella **B** (annessa alla legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Stipendi, indennità di residenza ed assegni speciali al personale delle scuole elementari ed infantili governative all'estero.

Stipendi.

Maestri di ruolo ed incaricati nelle scuole maschili L. 1760.

Maestre di ruolo ed incaricate nelle scuole femminili L. 1540.

Le maestre comandate ad insegnare nelle scuole maschili riceveranno, a titolo di compenso straordinario, la differenza tra il loro stipendio di ruolo e quello dei maestri.

I maestri elementari attualmente in servizio nelle scuole all'estero riceveranno, senza pregiudizio dei futuri aumenti quinquennali, un aumento immediato di stipendio di lire 300 se appartenenti a scuole coloniali nel 1888, di lire 250 se nominati in seguito al concorso del 1888-89, e di lire 200 se provenienti dal concorso del 1895.

Indennità di residenza.

Celibi o nubili L. 1500 — 1700.

Coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente L. 1700 — 2000.

Coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente L. 2000 — 2500.

I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria, Cairo, Costantinopoli, Porto Said, Salonicco e Tunisi.

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, l'indennità massima è concessa ad uno soltanto, ed agli altri il minimo stabilito dalla presente tabella per i celibi e per le nubili.

Assegni per gli incarichi delle direzioni.

Di grado inferiore L. 400.

Di corso completo da L. 600 a L. 800.

Indennità di stabilimento per la prima nomina.

Celibi o nubili L. 500.

Con famiglia L. 700.

Nota. — Le attuali maestre-direttrici di giardino d'infanzia riceveranno un'indennità di direzione di L. 230 soltanto, somma che rappresenta la differenza tra la nuova assegnazione per le direzioni e la quota d'indennità già conglobata nel loro stipendio iniziale.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Alle conferenze diplomatiche di Parigi e di Berlino si è aggiunta ora quella di Madrid, imperochè oramai anche a Madrid non si discute più esclusivamente nei rapporti franco-spagnuoli; che se anche così fosse, le altre nazioni interessate nella politica marocchina intendono di conoscere quali conclusioni prendono tra di loro la Francia e la Spagna; donde ne deriva come una specie di intervento alla conferenza di Madrid.

Ciò spiega il seguente telegramma da San Sebastiano:

L'incaricato d'affari di Germania si è recato stamane dal ministro degli esteri Garcia Prieto per informarsi sullo stato dei negoziati tra la Francia e la Spagna circa un *modus vivendi* ad El Ksar.

Da Madrid poi in merito ai negoziati di San Sebastiano telegrafano:

Il ministro degli esteri, Garcia Prieto, e l'ambasciatore di Francia, Geoffroy, nel colloquio che hanno avuto ieri a San Sebastiano si sono occupati dei lavori preliminari tendenti ad evitare il ripetersi di incidenti nella regione di El Ksar.

La stampa spagnuola è in generale favorevole alla più amichevole soluzione dell'incidente colla Francia, tuttavia un telegramma da Madrid dice in proposito:

La stampa spagnuola è unanime nel ritenere che non si possa dal Governo spagnuolo riconoscere agli istruttori francesi delle truppe sceriffiane la qualità di funzionari: un tale riconoscimento significherebbe riconoscere implicitamente il protettorato francese al Marocco.

Con queste parole pertanto la stampa spagnuola tende a menomare grandemente l'importanza degli incidenti di El-Ksar a carico del tenente Thiriet.

Per ciò che riguarda la conferenza di Berlino, un telegramma da Pietroburgo dice:

Commentando le domande avanzate dalla Germania nel corso dei negoziati colla Francia a proposito dell'incidente di Agadir, la *Gazzetta della Borsa*, dichiara che l'opinione pubblica russa si mostrerà contraria al contegno assunto dalla Germania.

Il giornale confida che il Governo francese mostri tutta la fermezza necessaria durante i negoziati.

L'Inghilterra mostra nuovamente il suo interesse alle conferenze franco-tedesche. Così si desume da questo telegramma da Londra, 25:

Il primo ministro Asquith, il cancelliere dello Scacchiere Lloyd George e il ministro degli esteri sir E. Grey, profittando della presenza a Londra di sir Francis Bertie, ambasciatore d'Inghilterra a Parigi, si sono riuniti al *Foreign Office* oggi per discutere sulla situazione del Marocco.

Sir E. Grey in seguito è stato ricevuto in udienza del Re; ma si dichiara che la visita di sir E. Grey al palazzo Reale non è stato il risultato della conferenza odierna al *Foreign Office*, perchè l'udienza era stata già prestabilita.

L'ambasciatore di Austria Ungheria e si crede anche l'ambasciatore di Francia si sono recati oggi al *Foreign Office*.

***

La gravissima notizia pubblicata dal *Times* di Londra circa il supposto tradimento del presidente del ministero persiano è confermata dal seguente dispaccio da Teheran, 25:

Il Meyliss ha deciso di rovesciare il Sipadar del Gabinetto. Soltanto quattro deputati si sono astenuti. La caduta del Sipadar non farà probabilmente cessare i sospetti che generalmente si nutrono a suo riguardo.

Si crede che Samsanes Sultaneh sarà nominato primo ministro.

Sono stati arrestati iersera alcuni reazionari, tra i quali Mejdad ed Dauleh.

Una colonna di 300 cavalieri e 900 soldati di fanteria ed una batteria di artiglieria sono partite da Asterabad contro l'ex-Scià.

L'aggravarsi della situazione in Persia si desume anche da un ultimo telegramma da Teheran, 25, così concepito:

In seguito allo stato di guerra si è proceduto ad alcuni arresti.

Durante l'arresto di Mejdad e Dauleh la polizia ha sparato sulle sue donne e sui suoi domestici.

Una donna è rimasta uccisa e cinque uomini sono rimasti feriti. Le mogli ed i figli di Mejdad e Dauleh si sono rifugiati alla legazione di Russia.

Kashifus Sultanek, ex sostituto del ministro degli esteri, è pure stato arrestato.

Gli arresti sono stati ordinati da un Comitato di salute pubblica composto di membri del Meylin, e che sembra essere indipendente dal Governo.

Viva emozione regna in città.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re di Grecia, è partito, ieri, alle 11.50, da Torino per Modane.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito ieri sera in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco Nathan.

Svolte alcune interrogazioni il Consiglio riprese la discussione del bilancio del quale furono approvati tutti i capitoli.

Alle 23.30 la seduta venne sciolta.

*** Per questa sera era indetta un'altra seduta, ma venne rinviata dovendo intervenire il sindaco e gli assessori al ricevimento che avrà luogo in onore dei valorosi che compirono la crociera motonautica.

La Missione etiopica. — Ieri mattina, su due automobili, la Missione, accompagnata dal maggiore Tancredi e dal dottor De Castro, si recò a Terni a visitarvi quella R. fabbrica d'armi.

Venne ricevuta e accompagnata dal direttore colonnello Valentini, dal vice-direttore maggiore Mascheretti a dai capitani Sacconi e Zacchi. Visitò poi le acciaierie.

Nel pomeriggio la Missione ritornò a Roma.

La crociera motonautica. — Festeggiatissimi sono in Roma i valorosi che presero parte alla crociera. Ieri vi fu un ricevimento nella nave romana, a Piazza d'Armi, offerto dalle Società di canottaggio locali. Mentre aveva luogo il ricevimento, poco prima delle ore 19, giunse allo sbarcadero presso il ponte del Risorgimento la americana *Sea Bird*. La voce dell'arrivo della minuscola e vittoriosa nave, che ha compiuto il fantastico percorso New York-Roma, fece accorrere tuti gli invitati alla banchina. Grandi furono le ovazioni.

Oggi gli autoscafi hanno preso parte alle corse di velocità sul Tevere fra il vivo interesse della popolazione.

Inaugurazione. — Ieri, alle 10.44, tra gli applausi della popolazione, ha mosso da Lucca il treno inaugurale della ferrovia Bagni

di Lucca-Castelnuovo Garfagnana, in cui presero posto le LL. EE. i sottosegretari di Stato, Vicini e Gallini, arrivati nella mattina da Montecatini, vari senatori, deputati e sindaci, i prefetti di Lucca e di Massa, altre autorità e numerosi invitati.

Acclamato in tutte le stazioni della linea, il treno giunse alle ore 12.30 a Castelnuovo, accolto da grande folla con bandiere e musiche e da Associazioni convenutevi da tutta la vallata del Serchio.

Al municipio ebbe luogo un ricevimento con numerosi discorsi.

Nel pomeriggio, nei locali della stazione venne offerto un banchetto di 150 coperti dalla ditta Parisi, esecutrice dei lavori ed assuntrice dell'esercizio della nuova linea.

Numerosi, cordiali furono i brindisi.

Vennero inviati telegrammi di devozione a S. M. il Re e dispacci di omaggio agli onorevoli Giolitti, Sacchi, Tedesco, Spingardi e Cimati e ad altri personaggi.

Giunsero molti telegrammi di adesione fra cui quelli di vari ministri e sottosegretari di Stato.

Dopo il banchetto, alle 18.30, il treno inaugurale ripartì con S. E. il sottosegretario di Stato, on. Vicini e le altre notabilità.

S. E. il sottosegretario di Stato, on. Gallini, ripartì a mezzanotte.

Movimento demografico a Roma. — Dall'esame dell'ultimo numero del Bollettino demografico settimanale pubblicato dal municipio di Roma si rileva che l'aumento della popolazione va grandemente accentuandosi; difatti mentre in una settimana si hanno 159 morti le nascite raggiungono il numero di 275, cosicchè con un aumento settimanale medio di 120 nascite in confronto delle morti si ha in un anno un aumento di oltre 6000 abitanti, senza tener conto dell'immigrazione che dà cifre considerevolissime.

Confrontando i dati di Roma con quelli di altre città si ha che in base alle ultime settimane Roma ha una mortalità del 14 per 1000 all'anno, mentre Milano raggiunge 22 per 1000, Venezia 18, Trieste 23, Parigi 19, Bruxelles e Londra 15, Dublino 21, Vienna 18, Praga 23, Budapest 19, Berlino e Dresda 15, Monaco e Copenaghen 16, New York 18, ecc.

È notevole che in questa settimana Roma non ha avuto che 159 morti compresi i bambini, i suicidi e le disgrazie accidentali, mentre nel corrispondente periodo del 1910 le morti raggiunsero il numero di 234.

Omaggio all'Italia. — Telegrafano da Budapest che il giornale *Roumanie* pubblica un notevole articolo intitolato « Popoli che si elevano » nel quale esamina lo sviluppo preso dall'Italia e dal Giappone.

Dichiara che quello dell'Italia è veramente meraviglioso e che le due attuali Esposizioni di Roma e Torino ne sono una prova evidente.

Essa è poi fattore importante di progresso e di libertà in Europa e la Rumania, memore di avere contemporaneamente e con gli stessi mezzi dell'Italia conquistata la sua indipendenza, è orgogliosa di dirsi insieme sua figlia e sorella.

Le feste di Grottammare. — Ieri terminarono le interessanti gare di tiro a segno.

I soci del « Club nautico » si recarono a bordo della R. nave *Montebello*, al comandante della quale offrirono una pergamena con una iscrizione di saluto e di augurio.

Il Congresso regionale della stampa deliberò la costituzione di una federazione marchigiana.

Al Congresso indetto dall'on. Speranza intervennero circa 40 giornalisti della regione; altri 50 inviarono la loro adesione.

In patriottico pellegrinaggio è stato visitato lo storico palazzo Laureati, ove l'album dei visitatori è stato coperto da centinaia di firme.

Inviarono telegrammi di felicitazione all'on. Speranza, organizzatore della commemorazione, il ministro della guerra, e il sottosegretario di Stato Pavia.

Ieri ripartirono le rappresentanze di oltre 100 sodalizi colà convenute per la commemorazione.

Marina militare. — La R. nave *Etruria*, è partita da Buenos Aires per Montevideo. — La *V. Emanuele*, è partita da Lyra per Maddalena. — La *Piemonte* da Port Elisabeth per Capetown.

Marina mercantile. — Il *Daniele Manin*, della Società Veneziana, è partito da Massaua per Venezia. — L'*Orseolo*, della stessa Società, è partito da Bombay per Calcutta. — L'*Oceania*, della Veloce, è giunto a New York. — Il *Savoja*, della Veloce, proseguì da Rio de Janeiro per Buenos Aires. — Il *Barbarigo*, della Società Veneziana, è partito da Coconada per Venezia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 25. — Un centinaio di deputati unionisti hanno tenuto stasera una riunione durante la quale hanno discusso sulla situazione politica. Nessun ordine del giorno è stato votato, ma si afferma che alla fine della riunione tutti i presenti hanno dichiarato di manifestare la loro fiducia a Balfour come capo del loro partito.

LONDRA, 25. — Oltre 150 Pari e 100 deputati unionisti intransigenti prenderanno parte domani ad un banchetto organizzato da lord Salisbury.

Fra gli oratori che prenderanno la parola si citano Austin Chamberlain, lord Selborne, lord Mylner, lord Cumberland, lord Salisbury.

LONDRA, 25. — Balfour pubblicherà stasera un manifesto sulla questione costituzionale.

PARIGI, 25. — L'aviatore Devis di Anversa è caduto oggi, durante un volo, nei dintorni di Senlis ed è rimasto gravemente ferito. Esso è stato trasportato all'ospedale Lariboisière a Parigi.

AIX-LES-BAINS, 25. — Il Re di Grecia è qui giunto stasera alle 9.30 ed è stato ossequiato dalle autorità cittadine.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni.* — Appena aperta la seduta si ripetono le stesse scene tumultuose di ieri.

Al suo ingresso, il primo ministro Asquith è accolto da vivissime acclamazioni dai ministeriali e dai nazionalisti che si alzano e lo applaudiscono sventolando i fazzoletti.

Le acclamazioni si rinnovano quando Asquith si alza per rispondere ad una interrogazione.

Lord Hugh Cecil si alza quindi per presentare una interrogazione supplementare, me i ministeriali non vogliono ascoltarlo.

Dopo un breve intervallo, in mezzo ad un baccano indescrivibile, si sente lord Cecil gridare se la parola « insolente » usata da Asquith relativamente all'interrogazione di un deputato sia conforme agli usi parlamentari.

Un deputato ministeriale domanda pure se la parola « traditore » sia parlamentare.

Lo Speaker risponde che queste parole sono ambedue contrarie alle regole parlamentari.

L'opposizione applaude. Il tumulto continua.

In mezzo al tumulto lo Speaker invita la Camera a passare all'ordine del giorno.

I rumori si calmano e la Camera si riunisce in Comitato per discutere i crediti.

Durante la seduta, Asquith, rispondendo a Balfour, dice che tutte le dichiarazioni necessarie sulla politica estera saranno fatte giovedì durante la discussione dei crediti al Foreign Office.

Un deputato domanda se i sottufficiali russi non abbiano prestato il loro concorso all'incursione dell'ex-scià di Persia.

Il ministro degli esteri, sir E. Grey, risponde: Io non lo so; tutte le notizie che noi abbiamo sull'attitudine del Governo russo tendono a dichiarare che il fatto è assolutamente falso.

BELGRADO, 25. — Il fidanzamento della principessa Elena col principe russo Giovanni provoca in tutta la Serbia grande gioia.

Numerosi dispacci di felicitazione sono stati inviati al Re e alla principessa. Numerose città si preparano ad inviare deputazion speciali al Re per felicitarlo.

LONDRA, 25. — Sir E. Grey ha conferito ieri mattina col primoi ministro Asquith e col cancelliere dello scacchiere Lloyd George al Foreign Office e si è recato quindi al palazzo di Buckingham ove è stato ricevuto dal Re Giorgio.

MOSCA, 25. — Stamane, alle ore 7, l'aviatore Slusaronko è partito col passeggero Hipansky per Zsarkoie Selo.

Poco dopo la partenza l'apparecchio è precipitato e si è fracassato.

Kipanski è rimasto ucciso e l'aviatore ha riportato la frattura di una gamba.

LONDRA, 25. — Circuito aereo del *Daily Mail*. — Vedrines è arrivato a Carlisle alle 11.58.

Beaumont e Vedrines hanno volato fino sopra Stirling, ove sono discesi felicemente.

Beaumont per poco non è precipitato in mezzo alla folla che aveva rotto le barriere e lo applaudiva entusiasticamente. Le autorità di Stirling hanno consegnato a Beaumont, primo arrivato a quel controllo, un calamaio di argento con iscrizione.

Vedrines, giunto 16 minuti dopo, dovette fare un largo giro onde evitare la folla.

Dopo l'arrivo degli aviatori è caduta una forte pioggia che ha costretto gli aviatori a trattenersi per più di due ore sotto una tenda.

Vedrines era partito da Glasgow alle 2. Valentine è disceso a Chasdle Cary, a mezza strada tra Stirling e Glasgow; egli ha avuto l'elica dell'apparecchio spezzata; un meccanico è partito per ripararla.

COSTANTINOPOLI, 25. — Un comunicato del Ministero della guerra informa che i documenti dello stato maggior generale sono stati salvati dall'incendio.

I diplomatici esteri si sono recati dal gran visir e dal ministro della guerra a presentare le condoglianze a nome dei loro rispettivi Governi.

I Sovrani esteri hanno telegrafato al Sultano le loro condoglianze.

È cominciata la distribuzione dei soccorsi ai danneggiati.

Il Sultano ha elargito 2500 lire turche. La Banca ottomana e l'Amministrazione delle opere pie hano dato 200 lire turche ciascuna.

È stato costituito un Comitato di soccorso sotto la presidenza del presidente della Camera.

Secondo informazioni di fonte autorevole la polizia ha rinvenuto sotto ambedue le estremità del ponte Galata materie infiammabili che cominciavano a bruciare e che sono state subito estinte.

Verso le 4 pom. di ieri è scoppiato un incendio nel quartiere di Yussuf Pascià che si trova distante dalle località incendiatesi domenica scorsa.

L'incendio però si è potuto estinguere in poche ore; i danni sono pochi rilevanti.

COSTANTINOPOLI, 25. — Verso le due pomeridiane di ieri un incendio, che ha preso proporzioni considerevoli, si è sviluppato nel quartiere ebreo di Bala sul Corno d'oro. L'incendio fu potuto domare iersera alle 9.

Circa 500 case, per la maggior parte di piccole dimensioni, sono state distrutte.

Gli abitanti si sono recati per mezzo di barche al quartiere israelita di Haskoet che si trova di fronte al quartiere di Bala sull'altra riva del Corno d'oro.

Una barca si è capovolta, ma i passeggeri sono stati salvati.

COSTANTINOPOLI, 25. — Verso mezzogiorno si segnala un incendio nella città che si trova sulla riva asiatica del Bosforo.

BUDAPEST, 25. — *Camera dei deputati*. — L'ostruzionismo tecnico continua. Si procede ad una lunga serie di votazioni per appello nominale. Quindi la seduta è tolta e rinviata a domani.

COSTANTINOPOLI, 25. — Secondo un rapporto ufficiale del Governo l'incendio ha distrutto 2224 case, più di 300 botteghe, 16 moschee, 2 fabbricati governativi, 2 stabilimenti di bagni, un mausoleo, due conventi di dervisci, alcune scuole ed alcuni posti di gendarmeria.

Il rapporto constata che il fuoco è stato causato da imprudenza. Un persiano, a nome Mehemed e un suo compagno chiamato Mouthar, sono stati arrestati. L'incendio ha fatto due vittime: un giovane cretese di nove anni ed un armeno.

Il Comitato Giovane turco ha messo i locali del suo circolo a disposizione del Governo per ricoverarvi le persone rimaste senza tetto che accampano nei cortili delle Moschee e nelle piazze.

La maggior parte dei giornali turchi ha aperto una sottoscrizione a favore dei danneggiati dall'incendio.

LONDRA, 25. — Oggi nel pomeriggio si è riunito il Consiglio dei ministri nell'Ufficio di presidenza della Camera dei comuni al palazzo di Westminster.

COSTANTINOPOLI, 25. — Si annunzia ufficialmente che il ministro della guerra rimase nell'incendio dell'altro ieri colpito alla regione occipitale da una trave che gli produsse una ferita estesa tre centimetri.

Inoltre riportò contusioni multiple al viso.

Il ministro, che cadde privo di sensi, rinvenne subito.

Il bollettino medico pubblicato stasera dice che il ministro si trova in condizioni normali. Le lesioni riporte guariranno entro tre o quattro giorni.

COSTANTINOPOLI, 25. — Le località incendiate l'altro ieri che vanno dal Corno d'Oro quasi fino al mare di Marmara, presentano un aspetto terribile.

Si vedono soltanto rovine fumanti. Cinquantamila persone sono rimaste senza tetto.

La polizia non ha prove per poter assicurare che l'incendio sia doloso.

Essa ha operato parecchi arresti per la maggior parte di persone sorprese a rubare nelle rovine.

La voce che nell'incendio vi sarebbero stati 50 morti è infondata.

Finora si è constatato che sono morti soltanto una ragazza ed un uomo. Si crede che al massimo tre persone siano morte bruciate; i soldati, i pompieri e le altre persone ferite sono una cinquantina.

Il numero delle case bruciate è di 400.

I danni sono calcolati ad un milione di lire turche.

L'Imperatore arriverà a Swinemuende, secondo il programma, il 28 luglio, vi si tratterrà qualche giorno e riceverà, come gli anni precedenti, parecchi rapporti e fra gli altri quello del cancelliere.

L'Imperatore si recherà poscia al campo militare di Altengrabow.

COSTANTINOPOLI, 25. — Nell'incendio del quartiere di Balat sono bruciate circa 500 casette.

PARIGI, 26. — L'*Echo de Paris* dice che nei circoli governativi si era inclinati ieri sera verso un certo ottimismo riguardo ai risultati dei negoziati franco-tedeschi sul Marocco.

Si prevede però che non si potrà parlare di risultati precisi prima di domenica prossima.

PARIGI, 26. — Il *Petit Parisien* si dice in grado di annunciare che il ministro degli esteri di Spagna e l'ambasciatore di Francia a Madrid, Geoffroy, si sono messi d'accordo sulle grandi linee di un *modus vivendi* relativo al Marocco allo scopo di evitare il ripetersi d'incidenti simili a quelli di El Ksar.

LONDRA, 26. — Balfour ha diretto a lord Newton una lettera nella quale consiglia gli unionisti di non discutere sulle questioni

di procedura interna della Camera dei lordi, ma di prepararsi alla grande lotta, fuori della Camera, nel paese, ove comincia la vera campagna.

L'armonia e la disciplina sono elementi essenziali per riportare la vittoria definitiva.

La maggioranza dei lordi farebbe bene a seguire i consigli di lord Lansdowne.

Nell'ardore della lotta non si deve perdere di vista la vera natura del pericolo.

BRISTOL, 26. — Circuito aereo indetto dal *Daily Maill*. Vedrines ha atterrato qui iersera alle 10.10.

L'aviatore Blanchet ha abbandonato la corsa a Luton.

GLASGOW, 26. — L'aviatore Valentine è giunto alle 8.30 al controllo di Paisley in presenza di circa 26 mila spettatori.

NOTIZIE VARIE

Fornitura di asfalto. — Un rapporto della R. Legazione in Santiago del Cile al Ministero degli affari esteri informa che è stata indetta una gara d'appalto per l'asfaltatura di 70 mila m. q. delle strade di detta città.

Detti lavori si connettono con quelli maggiori di pavimentazione, per i quali, con la legge del 18 luglio 1910, è stata votata la somma di lire sterline 600 mila (corrispondenti a circa L. 15 milioni) di cui sterline 200 mila per l'asfalto, sterline 300 mila per il lastrico in selci quadrati, ed il resto per i marciapiedi ed altri accessori.

Per l'industria della birra. — Da un rapporto del R. console in Praga al Ministero degli affari esteri, relativo alla produzione della birra « Pilsner Urquel » risulta che la grande fabbrica relativa nella città di Pilsen ha una raffineria di pece la quale lavora la resina di primissima qualità, trasformandola poscia nella pece occorrente all'industria. Siccome tale resina è fornita dagli Stati Uniti, ed i turaccioli dalla Spagna, sarebbe opportuno di studiare se l'Italia potrebbe sostituirsi almeno in parte, ai detti paesi per la fornitura di tali articoli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

25 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri .... 50,60.
Barometro a mezzodì .... 759 09.
Termometro centigrado al nord .... 32.4.
Tensione del vapore, in mm. .... 12.41.
Umidità relativa a mezzodì .... 35.
Vento a mezzodì .... S.
Velocità in km. .... 3.
Stato del cielo a mezzodì .... sereno.
Termometro centigrado .... { massimo 32 4. / minimo 20.7.
Pioggia, in mm. .... —

25 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 767 al nord della Russia; minima di 757 nella Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque diminuito fino a mm. 2.3 in Piemonte.

Temperatura irregolarmente variata; qualche temporale con pioggia al sud ed in Sicilia.

Barometro: livellato intorno a 764.

Probabilità: venti deboli in maggioranza meridionali. Cielo qua e là vario specialmente al nord, con qualche manifestazione temporalesca.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	31 9	23 8
Genova	sereno	calmo	30 7	24 2
Spezia	sereno	calmo	33 9	18 8
Cuneo	1/4 coperto	—	32 3	20 7
Torino	sereno	—	32 2	22 0
Alessandria	sereno	—	34 8	20 0
Novara	sereno	—	35 6	21 0
Domodossola	sereno	—	33 0	16 8
Pavia	sereno	—	34 7	17 8
Milano	sereno	—	36 9	22 3
Como	sereno	—	34 5	24 5
Sondrio	sereno	—	31 5	18 5
Bergamo	nebbioso	—	32 0	22 8
Brescia	sereno	—	31 9	22 2
Cremona	1/4 coperto	—	35 4	21 2
Mantova	sereno	—	33 2	22 6
Verona	sereno	—	33 8	22 5
Belluno	sereno	—	29 6	17 2
Udine	3/4 coperto	—	31 8	21 8
Treviso	sereno	—	34 0	22 9
Venezia	coperto	calmo	31 3	24 4
Padova	sereno	—	31 9	23 0
Rovigo	sereno	—	34 4	22 8
Piacenza	sereno	—	32 9	21 3
Parma	sereno	—	33 5	22 0
Reggio Emilia	sereno	—	33 0	22 3
Modena	sereno	—	32 0	21 9
Ferrara	sereno	—	32 1	22 4
Bologna	sereno	—	31 3	24 9
Ravenna	—		—	—
Forlì	sereno		30 8	19 2
Pesaro	sereno	calmo	28 7	17 0
Ancona	sereno	calmo	29 0	16 1
Urbino	sereno		28 0	20 4
Macerata	sereno	—	30 1	22 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	30 0	19 0
Camerino	sereno	—	28 1	19 0
Lucca	sereno	—	33 0	19 9
Pisa	sereno	—	34 0	16 6
Livorno	sereno	calmo	32 0	21 5
Firenze	sereno	—	35 8	20 0
Arezzo	sereno	—	31 7	20 8
Siena	sereno	—	34 0	19 8
Grosseto	sereno	—	32 7	18 5
Roma	sereno	—	31 5	20 7
Teramo	sereno	—	31 6	19 4
Chieti	sereno	—	27 0	21 6
Aquila	sereno	—	30 0	16 8
Agnone	sereno	—	28 0	17 7
Foggia	sereno	—	32 6	19 0
Bari	sereno	calmo	26 7	20 0
Lecce	sereno	—	30 5	21 5
Caserta	sereno	—	33 8	20 3
Napoli	sereno	calmo	29 9	22 4
Benevento	sereno	—	33 1	19 0
Avellino	sereno	—	28 0	12 3
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	29 7	17 1
Cosenza	sereno	—	32 0	18 5
Tiriolo	sereno	—	30 0	20 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	30 2	20 8
Palermo	sereno	calmo	31 0	19 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	22 1
Caltanissetta	sereno		26 0	23 0
Messina	1/4 coperto	calmo	31 8	22 8
Catania	sereno	legg. mosso	30 4	22 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29 3	10 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	32 0	21 0
Sassari	sereno	—	29 6	21 9